ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE

AINEVA

Ricerca su:

Aspetti giuridici della sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali dell'arco alpino italiano: la tutela delle persone fisiche e dei beni, la prevenzione nell'uso del territorio. Le normative delle Regioni e delle Province autonome. Ipotesi di linee guida per interventi di riforma legislativa.

Scheda di rilevazione e valutazione delle normative di settore della Regione Lombardia, aggiornata il 30.12.2005

Sommario

PARTE 1	LA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI SICUREZZA DALLI VALANGHE NEI COMPRENSORI PER GLI SPORT INVERNALI	
1.1	Finalità e principi generali	1
1.2	Definizioni delle aree appartenenti ai comprensori per gli sport invernali	1
1.3	Sicurezza dalle valanghe, concessioni di impianti di risalita a fune, autorizzazioni per l'esercizio di piste ed altri percorsi innevati gestiti	
1.4	La disciplina delle opere di difesa dalle valanghe	
1.5	Le informazioni prodotte dai sistemi regionali di previsione delle valanghe: elaborazioni ed usi finalizzati nei comprensori per gli sport invernali	
1.6	La disciplina degli organismi locali di prevenzione dalle valanghe	
1.7	La gestione delle situazioni di pericolo e gli interventi per il ripristino della sicurezza nei comprenso per gli sport invernali	
1.8	Compiti di soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali2	
1.9	Le norme sui comportamenti degli utenti2	
1.10	La sicurezza dalle valanghe su percorsi innevati gestiti non classificati come piste per sport sulla nev 2	ve
1.11	Le indicazioni più significative desunte dalla legislazione esaminata2	4
PARTE 2	USI DEL TERRITORIO E SICUREZZA DALLE VALANGHE IN LOMBARDIA2	7
	ATTI NORMATIVI DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLEGATI E CONSULTABILI NEI SITO AINEVA4	

Parte 1 La normativa della Regione Lombardia in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali

1.1 Finalità e principi generali

In maniera sostanzialmente equivalente a quanto disposto in altre Regioni e Province autonome, in Lombardia le aree sciabili devono essere conformi alle indicazioni degli strumenti di pianificazione territoriale e a specifiche previsioni e piani predisposti dalle Comunità montane.

Tutti gli impianti di risalita e le piste da discesa o da fondo vanno peraltro realizzati in aree esenti dal pericolo di valanghe (oppure protette da questo pericolo secondo ragionevoli previsioni). Le norme che regolano l'istruttoria dei relativi provvedimenti di assenso contengono indicazioni dettagliate sulle verifiche di pericolosità valanghiva da effettuare.

Notevolmente curati sono gli interventi di gestione attiva per la sicurezza dalle valanghe sulle aree sciabili ed anche sugli itinerari sciistici; numerose norme sono poi interpretabili come l'avvio di una graduale diffusione dei sistemi moderni di distacco preventivo delle masse nevose instabili.

Le campagne informative per la sicurezza in generale nelle attività sportive sono uno degli obiettivi importanti delle strutture regionali competenti in materia, insieme alla promozione e diffusione di coperture assicurative verso gli infortuni ad uso degli esercenti dei comprensori per gli sport invernali.

Di notevole livello qualitativo e completezza risulta la normativa urbanistica di settore, con l'affermazione chiara del principio che la pianificazione territoriale ed in particolare lo strumento urbanistico comunale generale accerta la compatibilità degli interventi previsti (non solo in materia di aree sciabili) con la valangosità eventuale delle aree interessate.

1.2 Definizioni delle aree appartenenti ai comprensori per gli sport invernali

Si ricorda - dal punto di vista metodologico - che l'espressione "comprensorio per gli sport invernali" è impiegata in questa scheda per descrivere in modo riassuntivo l'insieme dei percorsi innevati gestiti, delle infrastrutture e dei servizi accessori nelle aree per gli sport invernali disciplinate dalla legislazione della Regione Lombardia ma non corrisponde ad espressioni effettivamente reperibili in norme regionali vigenti e non rappresenta omogeneità di regolamentazione degli oggetti sottesi.

La normativa regionale di settore ruota oggi intorno alla nozione di area sciabile quale delimitazione tecnica di un complesso di zone specializzate per gli sport invernali e capace di assorbire le precedenti e meno sviluppate definizioni di comprensorio sciistico e stazione sciistica.

L'articolo 24, comma 2, n. 2), della *LR 5.4.1976, n. 8, Legge forestale regionale* (ora abrogata dalla *LR 28.10.2004, n. 27, Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*) aveva utilizzato l'espressione "piste sciistiche" (ma senza specificazioni ulteriori) trattando delle eccezioni ai divieti generali di tagli a raso dei boschi d'alto fusto.

Le prime norme regionali con definizioni complessive di aree destinate agli sport invernali si trovano nella *LR 11.6.1998*, *n. 9, Realizzazione ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali*, emanata per favorire "la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti a fune ¹, delle piste da sci e delle strutture ed infrastrutture connesse, anche per garantire la sicurezza degli utenti sugli impianti e sulle piste" ² (articolo 1, comma 1). Nel suo articolo 2, comma 1, lettera d), tra le finalità generali della Regione è inclusa "la gestione consorziata delle aree sciabili". Nell'articolo 5, comma 1, lettera g), l'elenco degli interventi ammessi alle agevolazioni finanziarie comprende anche le "infrastrutture di base, funzionali alle aree ed ai comprensori sciistici". Dal contesto si deduce che le espressioni rilevate (area sciabile, comprensorio sciistico) indicano la somma di impianti, piste da sci e infrastrutture di servizio.

Lo stesso può dirsi per l'articolo 28, comma 2, della *LR 29.6.1998*, *n. 10*, *Disposizioni per la valorizzazione*, *lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994*, in cui è dichiarato che "gli esercenti di impianti di funicolare e funiviari svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale; le strutture relative sono considerate di pubblica utilità. L'area sciabile prevista negli strumenti urbanistici comunali è parimenti considerata area di pubblica utilità".

Nella DGR 1.10.1999, n. 6/45419, Approvazione delle direttive per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Comunità montane in materia di impianti a fune di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale - L.r. 29 ottobre 1998, n. 22, "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia", ³ si trova un uso sporadico delle espressioni di comprensorio sciistico e di sky area.

Previsioni organiche sull'assetto dei comprensori per gli sport invernali si trovano nella *LR 8.10.2002, n. 26, Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia* ⁴. Per quanto interessa questo paragrafo, si ricorda che la Giunta regionale individua tra l'altro "le modalità di intervento in relazione ... alle aree sciabili ... "

¹ Nell'articolo 1, comma 2, "l'attività svolta dagli esercenti di impianti funiviari per l'esercizio degli sport invernali" è riconosciuta quale servizio pubblico di interesse generale. Cfr. un esempio nel *D.d.s.* 12.11.2003, n. 19101, LR 11.6.1998, n. 9, "Realizzazione ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali". Assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli impianti di risalita, in BU 17.11.2003, n. 47.

² L'espressione è abbastanza generica da consentirne la potenziale applicazione anche nel campo delle misure tecnologicamente avanzate per la gestione attiva della sicurezza dalle valanghe. La messa in sicurezza di impianti e infrastrutture è confermata tra gli obiettivi generali della Regione nell'ambito della disciplina dell'esercizio degli sport invernali (articolo 2, comma 1).

³ Per l'analisi cfr. il paragrafo seguente. Per il testo cartaceo cfr. III Suppl. Str. BU n. 42 del 22.10.1999.

⁴ Alcuni articoli della legge, che interessano questa scheda, sono stati modificati o sostituiti dalla *LR* 23.11.2004, n. 32, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26, "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia".

(articolo 4, comma 1, lettera d). L'articolo 16, commi 1 e 2 ⁵, riconferma l'impiego della nozione di area sciabile e la definisce come: "superficie nell'ambito della quale le Comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve"; la porzione di area sciabile in cui sono state apprestate una o più piste costituisce la "area sciabile attrezzata", inclusi gli impianti di risalita e gli eventuali impianti di innevamento (comma 2) e tutte le altre zone in cui possono essere costituite coattivamente servitù connesse alla gestione dell'area. Nell'articolo 16, comma 4, è infine stabilito che secondo la destinazione attribuita nell'autorizzazione - le piste si distinguono in piste di discesa (per lo sci alpino o lo snowboard), piste da fondo, "piste destinate ad altri sport sulla neve, quali la slitta e lo slittino". L'espressione area sciabile non è quindi più utilizzata nella sostanza per definire esattamente la somma delle piste da sci: al contrario, anzi, pur conservando una denominazione formalmente collegata ai soli sport invernali praticabili con sci, si allarga fino a comprendere qualunque tipo di percorso attrezzato destinato agli sport sulla neve⁶.

Il nuovo approccio è ovviamente raccolto dal regolamento esecutivo *RR 6.12.2004, n. 10, Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" ⁷, che propone una nozione tendenzialmente completa delle aree per gli sport invernali e:*

- a. nell'articolo 1 dichiara di disciplinare anche "l'ordinamento delle piste destinate agli sport sulla neve", uscendo così definitivamente dall'equivoco che le uniche piste possibili siano quelle per lo sci da discesa e da fondo;
- b. ripresenta nell'articolo 2 nell'ambito della definizione di maestro di sci e delle tipologie di attività che questa figura può esercitare - la nota distinzione tra "piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed ... escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi";
- c. nell'articolo 18, comma 1, lettera b), individua le zone in cui l'attività delle guide alpine deve restare esclusa (salvo che non sia comunque necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche) impiegando l'espressione "stazioni sciistiche attrezzate ... o piste da discesa o da fondo" e, quindi, sottolineando ancora che le aree per gli sport invernali non si risolvono sempre in una somma di piste da sci;
- d. nell'articolo 36 fissa una moderna articolazione delle zone specializzate per gli sport invernali distinguendo: 1) la "area sciabile" come "la superficie nell'ambito della quale le Comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve"; 2) la "area sciabile attrezzata" come "la porzione di area sciabile sulla quale la Comunità montana ha autorizzato l'apprestamento di una o più piste" e che comprende anche gli impianti di risalita e di innevamento se presenti; 3) le varie tipologie di piste;

⁶ A questo proposito vale osservare che in altre norme regionali l'espressione in esame resta impiegata, almeno fino alla fine del 2004, soltanto per indicare l'insieme delle piste da sci; cfr. ad esempio l'articolo 48 del *RR n. 22/2003* ora abrogato.

⁵ Nel testo sostituito dalla *LR 23.11.2004, n. 32*, citata.

⁷ Il nuovo regolamento, approvato dal Consiglio Regionale il 23.11.2004 anche per dare attuazione alla legge statale n. 363/2003, ha sostituito ed abrogato il precedente *RR 7.10.2003, n. 22, Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia".*

- e. sempre nell'articolo 36, comma 4, le piste ⁸ sono suddivise in: 1) piste da discesa per la pratica dello sci alpino e dello snowboard o per la pratica esclusiva di una di queste due discipline; 2) piste da fondo; 3) "piste destinate ad altri sport sulla neve, quali la slitta e lo slittino";
- f. ancora nell'articolo 36, comma 7, è fissata la nozione di "itinerario sciistico" che è "un percorso misto non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può non essere: delimitato, classificato ... preparato, controllato e protetto; pertanto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo; è segnalato e normalmente accessibile ... ed è segnato in arancione" ⁹;
- g. nell'articolo 37, comma 1, è individuato per tutte le tipologie di piste un requisito generale di "assenza di pericoli, soprattutto di frane e valanghe", requisito che con formulazione analoga è riproposto dall'articolo 55, comma 1, secondo cui le piste devono essere protette secondo ragionevoli previsioni specialmente dai pericoli di frane e valanghe ¹⁰;
- h. nell'articolo 42, comma 2, che si occupa di autorizzazioni all'apprestamento di piste da sci, compare poi la nozione di comprensorio sciistico intesa come "il complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro funzionali, con riferimento anche a eventuali sviluppi programmati" ¹¹.

Anche le strutture per servizi fanno parte delle aree per gli sport invernali e sono utilmente ed efficacemente prese in considerazione da norme regionali. L'articolo 2 della *LR 27.6.1988, n. 36, Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia* prevede il sostegno della Regione per:

a) acquisto, costruzione, ricostruzione, adattamento, completamento ed ammodernamento di alberghi, rifugi alpini, locali di ristoro sulle piste da sci o all'arrivo degli impianti di risalita ¹²;

⁸ I commi 8 e 9 dell'articolo 36 individuano configurazioni particolari di piste, senza giungere peraltro a definire nuove tipologie di percorsi innevati organizzati: si tratta di parti di piste da riservare agli allenamenti di sci o snowboard agonistico (nelle aree sciabili che hanno più di tre piste) oppure di aree da riservare alle evoluzioni acrobatiche con sci o snowboard (snowpark) (all'interno delle aree sciabili che hanno più di venti piste). Va aggiunto che l'articolo 37, comma 1, lettera h), e l'articolo 38, comma 1, lettera b), del *RR n. 10/2004* includono tra le piste da sci di discesa anche i "percorsi di trasferimento (skiweg)" o "di rientro".

⁹ Nell'articolo 36, comma 1, lettera d), del precedente *RR n. 22/2003* ora abrogato non era invece chiaro che l'itinerario sciistico è considerato estraneo all'area sciabile attrezzata e, quindi, sostanzialmente al comprensorio per gli sport invernali.

¹⁰ Si ricordi che anche l'articolo 36, comma 1, dell'abrogato *RR n. 22/2003* collegava direttamente alle nozioni delle (sole) piste da discesa e da fondo un vincolo di tutela dalle valanghe e definiva: I) pista da discesa un "tracciato destinato alla discesa, delimitato, segnalato, segnato in conformità alla classificazione di cui alla Sezione II, preparato, normalmente accessibile, controllato, protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe"; II) pista da fondo un "tracciato destinato al percorso da fondo, delimitato, segnalato, segnato in conformità alla classificazione di cui alla Sezione II, preparato, normalmente accessibile, controllato, protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe".

Nel RR n. 22/2003 abrogato (articolo 52, in materia di segnaletica di pista) si accennava ad una distinzione tra comprensori per lo sci da discesa e comprensori per lo sci di fondo che non si ritrova nel nuovo regolamento.

¹² Per tali iniziative (articolo 2, comma 2) si applicano le norme urbanistiche di cui all'articolo 3 della *LR* 4.7.1986, n. 22, *Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente*: i programmi deliberati dai Comuni sono approvati e finanziati dalla Giunta regionale; tale approvazione costituisce approvazione di specifica variante dei regolamenti edilizi, dei regolamenti di igiene e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti ed adottati, se gli interventi programmati non risultino conformi alle previsioni urbanistico-edilizie ad essi applicabili; l'approvazione regionale del programma ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle *leggi 29.6.1939*, n. 1497, e 8.8.1985, n. 431. Per un caso di inutile opposizione di un controinteressato alla costruzione di un nuovo albergo su area sciistica ai

- b) acquisto, costruzione, ricostruzione, adattamento, completamento ed ammodernamento "di strutture ed infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva";
- c) "acquisto di attrezzature per servizi centralizzati e di nuove tecnologie per la gestione delle tipologie strutturali di cui alle precedenti lettere" ¹³.

1.3 Sicurezza dalle valanghe, concessioni di impianti di risalita a fune, autorizzazioni per l'esercizio di piste ed altri percorsi innevati gestiti

L'obiettivo di questo paragrafo è analizzare se, in che misura e con quali contenuti la tutela dalle valanghe è una finalità direttamente o indirettamente contemplata dalla legislazione regionale sui procedimenti ed i provvedimenti di assenso alla realizzazione (e modifica) di impianti di risalita o di percorsi innevati gestiti.

L'espressione "percorsi innevati gestiti" viene qui utilizzata per richiamare riassuntivamente tutte le numerose tipologie di piste ed itinerari organizzati nei comprensori per gli sport invernali ma - come verificato nel precedente paragrafo - non corrisponde ad espressioni effettivamente impiegate dalla legislazione della Regione Lombardia.

Impianti di risalita

Una norma generale di peso strategico - che vale non solo per gli impianti funiviari ma anche per i progetti di realizzazione di piste da sci e strutture accessorie - è contenuta nell'articolo 7, commi 1 e 2, della *LR 11.6.1998*, *n. 9, Realizzazione ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali*: per lo snellimento delle procedure e la migliore attuazione delle iniziative previste la Giunta regionale promuove Conferenze di servizi e accordi di programma adottando nello stesso tempo "modalità organizzative consone a garantire tutte le competenze nelle materie disciplinate dalla presente legge, nonché quelle in tema di autorizzazioni e pareri in campo urbanistico necessari per gli interventi ... " ¹⁴.

Nell'articolo 28, comma 2, della *LR 29.6.1998*, *n. 10, Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994* è dichiarato che "gli esercenti di impianti di funicolare e funiviari svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale; le strutture relative sono considerate di pubblica utilità. L'area sciabile prevista negli strumenti urbanistici comunali è parimenti considerata area di pubblica utilità". Diventa così applicabile agli impianti di risalita l'articolo 8 della legge secondo cui i terreni montani adibiti all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali possono essere oggetto di modificazioni d'uso solo per realizzare strutture, infrastrutture e servizi pubblici di interesse collettivo.

E' particolarmente articolata, in Lombardia, la normativa in materia di decentramento delle funzioni regionali. Molte disposizioni si riferiscono anche agli impianti di risalita e

sensi della LR n. 36/1988 cfr. TAR Milano, Sez. I, 5.6.2002, n. 2320/2002 (<u>www.giustizia-amministrativa.it</u>).

13 F' possibile che questa previsione apra una apra in a contrativa.

¹³ E' possibile che questa previsione apra uno spazio anche per l'acquisizione di tecnologie di gestione attiva avanzata della sicurezza dalle valanghe.

¹⁴ Sia pure con formulazione un po' incerta la norma esprime un impegno formale alla verifica di tutte le compatibilità nella realizzazione delle opere.

contengono indicazioni dirette o indirette sulle procedure di realizzazione, concessione e controlli di esercizio.

Secondo l'articolo 4, lettere k) e l), della *LR 29.10.1998, n. 22, Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia* sono trasferite alle Province:

- le funzioni amministrative e la vigilanza, ai sensi del DPR n. 753/1980, relative tra l'altro agli impianti a fune a regime particolare e relative infrastrutture di interscambio che operino in ambito interurbano di cui all'articolo 5, comma 1, della LR n. 19/1989 15;
- l'erogazione dei finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano di cui all'articolo 5, comma 1, della *LR n.* 19/1989 qualora non ricompresi in Comunità montana.

Ma le funzioni principali di settore appartengono attualmente alle Comunità montane ¹⁶. Secondo l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della *LR n. 22/1998* in esame le Comunità montane ¹⁷ nel rispettivo territorio svolgono i compiti relativi a:

- impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio;
- espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio di impianti a fune di competenza ¹⁸.

Alcune leggi generali sulla promozione delle attività e delle infrastrutture sportive si occupano contemporaneamente di impianti funiviari e aree per la pratica degli sport sulla neve.

In materia di competenze per contributi finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica regionale è utile ricordare marginalmente anche la *LR 5.1.2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)* di cui si richiamano ¹⁹:

- l'articolo 2 (Sviluppo economico ed attività produttive), comma 43, lettera d), secondo cui alla Regione spetta "la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo del sistema turistico regionale";
- l'articolo 2, comma 75, lettera b), che indica le modalità di valutazione a graduatoria per erogare i "contributi per l'ammodernamento, potenziamento e

¹⁵ LR 27.5.1989, n. 19, Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone. Determinazione standards e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988. Se invece gli impianti operano nell'ambito comunale o in area urbana le competenze spettano ai Comuni (articolo 6 della LR n. 22/1998).

¹⁶ Lo stesso avviene per le aree sciabili (cfr. appresso).

¹⁷ La singola Comunità montana può poi affidare l'esercizio di tali compiti alla Provincia di appartenenza, previo accordo di programma.

¹⁸ Cfr. di seguito la *DGR 1.10.1999, n. 6/45419*.

¹⁹ Alcune disposizioni della *LR n. 1/2000*, diverse da quelle qui citate, sono state abrogate dalla *LR 14.4.2004*, *n.8*, *Norme per il turismo in Lombardia* (in Suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 16.4.2004). Altre disposizioni, relative a materie che qui non interessano, sono state modificate dalla *LR 8.2.2005*, *n. 7* (in Suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10.2.2005) o abrogate dalla *LR 11.3.2005*, *n. 12*.

qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 3 della L.R. 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia)";

• l'articolo 2, comma 76, lettera b), che indica le modalità di valutazione a sportello per erogare i contributi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'articolo 14 della *LR n. 36/1988*.

Secondo l'articolo 1, comma 4, della *LR 8.10.2002*, *n. 26*, *Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia*, la Regione favorisce tra l'altro: "la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi" (lettera b); "la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di gestione ..." ²⁰ (lettera c).

E' per sviluppare questi obiettivi che poi la Giunta della Regione, sulla base delle indicazioni provenienti dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale:

- individua tra l'altro "le modalità di intervento in relazione ... alle aree sciabili ... "
 (articolo 4, comma 1, lettera d);
- individua le iniziative per l'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale (articolo 4, comma 1, lettera e);
- predispone uno specifico piano programma in cui definisce aree di intervento, obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, "priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività sportive ... " (articolo 4, comma 2);
- stabilisce i criteri per l'assegnazione di contributi tenendo conto della distribuzione territoriale degli impianti, della razionale distribuzione per tipologia di impianti, dell'efficace gestione in vista del pieno utilizzo delle strutture, della "efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti" ²¹, del rispetto delle norme di sicurezza (articolo 4, commi 3 e 4) ²².

La Regione (articolo 10) concede contributi, anche in conto capitale e con la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi, tra l'altro per:

- la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione o l'adeguamento di quelli esistenti (anche sotto il profilo della sicurezza);
- "l'apprestamento, la miglioria, l'adeguamento e la sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse".

Non è stata emanata in Lombardia una legge quadro sulle procedure per la realizzazione, la concessione, l'apertura al pubblico e l'esercizio degli impianti funiviari regionali. In materia si applicano ampiamente le disposizioni nazionali vigenti, come

²¹ In questa parte della norma sembra poter rilevare un punto di appoggio per eventuali contributi al miglioramento dei sistemi di sicurezza sulle piste attraverso l'introduzione di meccanismi gestionali avanzati come i distacchi programmati a distanza di masse nevose instabili.

²⁰ In quest'ultima espressione si può riconoscere anche l'annuncio di una copertura normativa alle iniziative nel campo della sicurezza dalle valanghe sulle piste da sci e più in generale nelle aree dedicate agli sport invernali non agonistici.

²² Non è stato possibile acquisire informazioni a proposito dell'eventuale approvazione di queste delibere da parte della Giunta regionale.

confermato dalla DGR commentata di seguito. Ma la Regione non manca certo di un proprio sistema normativo puntuale di settore.

Nella già citata *DGR 1.10.1999*, *n. 6/45419*, *Approvazione delle direttive per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Comunità montane in materia di impianti a fune di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale - L.r. 29 ottobre 1998, n. 22, "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia"* sono infatti indicate in maniera dettagliata tutte le principali attività che le Comunità montane sono chiamate a svolgere per l'istruttoria degli atti (approvazione dei progetti, VIA, autorizzazioni all'apertura e all'esercizio) o per la vigilanza in materia di impianti di risalita attribuiti alla loro competenza.

Si riportano i dati maggiormente rilevanti in ordine alla sicurezza dalle valanghe ²³:

- l'istruttoria sul progetto definitivo (paragrafo B.2.1) finalizzata all'acquisizione dei pareri propedeutici alla redazione della progettazione esecutiva - valuta e verifica tra l'altro la compatibilità dell'intervento con la programmazione urbanistica vigente, l'applicabilità delle procedure di VIA, la compatibilità con gli aspetti nivologici, geologici, idrogeologici, ambientali (compreso l'eventuale vincolo idrogeologico), turistici;
- per consentire l'istruttoria sul progetto definitivo il proponente deve tra l'altro produrre (paragrafo C.1.1) lo studio di impatto ambientale (se necessario, cfr. di seguito), un'analisi di inquadramento territoriale e di congruenza con la pianificazione urbanistica, studi e indagini richiesti dalla natura o dalle caratteristiche particolari dell'opera, una documentazione fotografica della zona, le relazioni tecniche elencate appresso;
- l'istruttoria si basa su specifici pareri espressi da varie strutture tecniche regionali o di altri soggetti pubblici con funzioni settoriali;
- tra questi pareri tecnici (paragrafo C.1.2) ²⁴ si trovano tra gli altri il parere del Centro Nivometeorologico di Bormio per gli aspetti nivometeorologici e nivologici, il parere della Comunità montana in materia di svincolo idrogeologico, i pareri richiesti per le autorizzazioni paesaggistiche;
- i pareri appena indicati si fondano su apposite relazioni tecniche che i soggetti proponenti devono produrre secondo le specifiche elencate nell'Allegato alla DGR. Tra tali relazioni assumono importanza per la problematica delle valanghe la Relazione sugli aspetti nivologici ²⁵ e in minor misura la Relazione sugli aspetti turistici ²⁶;

²⁴ Se però il progetto è sottoposto alla VIA tutte le valutazioni tecniche vengono espresse nell'ambito della Conferenza di servizi chiamata a esprimere il giudizio di VIA.

²³ Non sfuggiranno in proposito le analogie con le analisi sui pericoli di valanghe che interessano le aree designate per la realizzazione di piste per gli sport sulla neve (cfr. nel seguito di questo paragrafo, in particolare il $RR \, n. \, 10/2004$).

Questa Relazione: a) contiene l'analisi delle caratteristiche nivometeorologiche, nivometriche, morfologiche, topografiche, clivometriche, ambientali e vegetazionali dell'area interessata dall'impianto e delle zone limitrofe, "con particolare riferimento alle verifiche sulla stabilità del manto nevoso atte ad individuare eventuali siti valanghivi" per la sicurezza dei componenti dell'impianto e degli utenti ed evidenziando "l'inserimento dell'impianto ... nel contesto generale del comprensorio sciistico esistente o in sviluppo"; b) è corredata da cartografia delle valanghe in scala non inferiore a 1:10.000 estesa alle aree di possibile influenza, e da altri elaborati alla stessa scala, tutti redatti da tecnici laureati specializzati iscritti agli albi professionali (geologi, ingegneri, forestali); c) attesta "che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione"; d) presenta informazioni provenienti da Catasti o Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe o comunque su eventi valanghivi del passato; e) in particolare - approfondendo gli aspetti indicati nella precedente lettera a) - considera in modo speciale "gli spessori massimi di neve al suolo, l'azione locale del vento e l'andamento medio

- se tutta l'istruttoria sopra descritta si conclude in modo favorevole il procedimento, acquisiti alcuni pareri dall'interno della Regione ²⁷, continua con l'analisi del progetto esecutivo;
- l'esame del progetto esecutivo (parte C.2) verifica la coerenza con il progetto definitivo e si conclude da parte della Comunità montana con la richiesta del nulla osta di sicurezza dell'impianto all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) di Milano, cui seguono l'approvazione del progetto e la concessione di costruzione da parte del Comune competente;
- realizzato l'impianto, su istanza del concessionario ne viene autorizzato il pubblico
 esercizio ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 753/1980 (tra l'altro dopo le verifiche e
 prove funzionali di legge, la nomina del responsabile dell'esercizio da parte del
 soggetto gestore, il nulla osta di sicurezza all'esercizio rilasciato dall'USTIF di
 Milano);
- la disciplina dell'attività di vigilanza della Comunità montana durante la vita tecnica dell'impianto non è particolarmente significativa dal punto di vista della sicurezza dalle valanghe.

<u>Piste da sci e altri percorsi innevati gestiti</u>

La disciplina quadro sulla realizzazione di percorsi innevati gestiti è stata introdotta con l'articolo 16 della *LR 8.10.2002*, *n. 26*, *Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia*, che è oggi vigente nel più moderno testo sostituito dalla già citata *LR n. 23.11.2004*, *n. 32* ²⁸.

Spetta alla Giunta regionale delimitare le aree sciabili, previo parere del Comitato consultivo per le aree sciabili ²⁹, su proposta della Comunità montana competente,

stagionale delle temperature", contiene una carta clivometrica adeguata e nella individuazione dei siti valanghivi tiene conto di esposizioni, quote, dimensioni, altri caratteri peculiari; f) valuta eventuali nuove aree valanghive create dalla realizzazione del nuovo impianto; g) per le aree valanghive che interessano l'impianto produce "uno studio di massima finalizzato all'individuazione dei sistemi più idonei alla messa in sicurezza sia delle strutture che durante le fasi di esercizio, tramite opere di protezione e difesa o speciali modalità costruttive o di attuazione" (si osservi che questi spunti possono dare copertura a sistemi di gestione attiva della sicurezza tramite distacchi artificiali).

²⁶ Questa seconda Relazione analizza tra l'altro l'aspetto tecnico-economico dell'intervento in funzione dell'economia turistica locale, la consistenza delle infrastrutture della zona servite dall'impianto l'eventuale programma di sviluppo prevedibile a breve o medio termine, il rapporto tra la potenzialità degli impianti della sky area e la capienza delle piste esistenti.

²⁷ Per l'esattezza, la DGR stabilisce che propedeuticamente all'esame del progetto esecutivo è predisposta una relazione rivolta ad acquisire il parere consultivo della Commissione Tecnico Amministrativa Regionale (CTAR) previsto dall'articolo 3 della *LR n. 24/1995*, parere che tuttavia non è previsto per le sciovie; il parere della CTAR (che può contenere eventuali prescrizioni) o il parere con le valutazioni tecniche per le sciovie costituiscono la base per il progetto esecutivo elaborato da parte del proponente. La *LR 20.4.1995*, *n. 24*, *Riorganizzazione delle competenze e funzioni della Commissione tecnico-amministrativa regionale in materia di opere pubbliche* è stata successivamente abrogata. La CTAR è stata quindi sostituita dal Consiglio regionale dei lavori pubblici, che conserva funzioni analoghe sia pure rideterminate in base a soglie di costi più elevate rispetto alla precedente normativa (cfr. *LR 6.3.2002, n. 4*, articolo 3).

²⁸ Prima venivano prese in considerazione da varie norme le sole piste da sci, sempre sotto profili particolari. Si ricorda ad esempio che secondo l'abrogato articolo 24, comma 2, n. 2), della *LR 5.4.1976*, *n. 8, Legge forestale regionale*, i tagli a raso dei boschi d'alto fusto erano sempre vietati con poche eccezioni: una di queste era la realizzazione di piste sciistiche. Ora l'articolo 4, comma 2, della *LR 28.10.2004*, *n. 27, Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*, vieta gli interventi di trasformazione del bosco, fatte salve le autorizzazioni dei vari soggetti pubblici competenti compatibilmente, tra l'altro, con la difesa dalle valanghe.

²⁹ Per l'articolo 16, comma 14, questo speciale organo consultivo di settore è costituito quale organo di livello regionale con atto della Giunta che ne determina anche composizione, funzionamento e compiti. La DGR 31.10.2003, n. 14827, Composizione e modalità di funzionamento del Comitato consultivo per le aree sciabili e determinazioni in ordine a composizione e compiti della Commissione tecnica per le piste

conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale ³⁰; la delimitazione delle aree sciabili, insieme all'autorizzazione di pista, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza" (comma 4).

Contrariamente a quanto poteva apparire durante la vigenza dell'articolo 16 non ancora sostituito dalla LR n. 32/2004, le disposizioni dell'articolo sono ora del tutto applicabili non solo alle piste di discesa ma a quelle da fondo e ad altre tipologie di piste per la pratica di sport invernali su neve.

Per il comma 6 dell'articolo 16 sia la realizzazione delle piste per gli sport invernali che la loro apertura al pubblico devono essere autorizzate dalla Comunità montana competente.

Per quanto attiene all'apprestamento:

• le piste sono autorizzate ³¹ solo a condizione, tra l'altro, di possedere idoneità idrogeologica e di presentare "assenza di pericoli, in particolare di frane e

da sci da istituirsi presso ciascuna Comunità montana (non disponibile in formato digitale; cfr. BU n. 47 del 17.11.2003), emanata su proposta dell'Assessore ai Giovani, Sport e Pari Opportunità, ha approvato la costituzione del Comitato (poi effettivamente costituito con decreto del DG dell'omonima direzione generale 28.11.2003, n. 20706). Questo organo è chiamato ad esprimere pareri tecnici sulle aree sciabili e sugli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciabili e sarà composto da Dirigenti di unità organizzative o di strutture (o loro delegati) della Regione Lombardia, appartenenti alle Direzioni Generali della Presidenza, Giovani Sport e Pari Opportunità; Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo; Qualità dell'Ambiente; Infrastrutture e Mobilità; Agricoltura; Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile; Territorio e Urbanistica e da un rappresentante della Comunità Montana interessata dall'argomento posto all'ordine del giorno. Non è chiaro se dopo le modifiche di fine 2004 sarà costituito un nuovo Comitato.

³⁰ Cfr. un esempio prima delle modifiche di fine 2004 nella *DGR 30.12.2003, n. VII/15941, Individuazione* delle aree sciabili Madesimo, Montespluga, Isola e Fraciscio della Comunità montana della Valchiavenna, stralciate dal "Polo sciistico Vallespluga", nei Comuni di Campodolcino, Madesimo e Piuro" (BU 19.1.2004, n. 4); la deliberazione tra l'altro richiama le delibere dell'assemblea della Comunità montana competente che hanno approvato il progetto-programma Polo sciistico Vallespluga e le relative varianti, nonché il preliminare parere positivo del Comitato consultivo per le aree sciabili.Oltre a quanto appena ricordato, non sono attualmente disponibili molte informazioni sullo stato e l'ampiezza di tale pianificazione di settore. Esistono certamente attività preparatorie avviate già prima delle modifiche normative di fine 2004. Per un esempio, sul sito ufficiale della Regione alla data del 24.6.2004 era indicato tra le news che il 5.3.2003 è stata approvata l'ipotesi di accordo di programma per lo sviluppo socio-economico dell'Alta Valle Camonica con iniziative per il potenziamento dei trasporti pubblici tra Pontedilegno e il Tonale, per nuove piste di sci alpino con impianti di innevamento artificiale a Pontedilegno, Tonale e Temù, per la creazione di nuovi parcheggi a servizio di queste aree: l'accordo è partito per iniziativa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica che, nel novembre 2000, avanzarono alla Regione Lombardia la richiesta di un progetto integrato di sviluppo territoriale dell'area montana, proposta poi sottoscritta anche dalla Provincia di Brescia, dalla Camera di Commercio di Brescia, dalla Comunità Montana Valle Camonica e dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Valle Canonica: il piano degli interventi previsti dall'accordo, che dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2005, prevede un finanziamento di 37.660.205 euro ed in particolare 17.336.888 euro per il secondo lotto (piste di sci alpino a Pontedilegno, Tonale e Temù con impianti di innevamento artificiale); la quota a carico della Regione Lombardia, ripartita in quattro tranche fino al 2005, è di 13 milioni e 700 mila euro ed è destinata unicamente alla copertura dei costi dei lotti 1 e 3 del progetto; la quota maggiore del piano di finanziamento delle opere, pari a 15.696.894 euro, è a carico della Società Infrastrutture Alta Valle Camonica, l'unico soggetto privato che partecipa all'accordo di programma.

31 Il comma 6 dell'articolo 16 sostituito prevedeva una norma transitoria secondo la quale fino

Il comma 6 dell'articolo 16 sostituito prevedeva una norma transitoria secondo la quale fino all'approvazione delle aree sciabili e dei relativi ambiti territoriali ogni Comunità montana, previo parere della allora "Commissione tecnica per le piste da sci", poteva rilasciare un'autorizzazione provvisoria per l'apprestamento di singole piste a condizione che esse fossero previste dalla pianificazione urbanistica vigente (comma 6).

valanghe" (comma 7, lettera a), di essere progettate in modo conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ³²;

 le piste sono autorizzate previa intesa con i Comuni interessati per territorio ³³ e previo parere della "Commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve" ³⁴.

Prima dell'autorizzazione all'apertura al pubblico la Comunità montana verifica (comma 9):

- la conformità della pista all'autorizzazione;
- che il gestore abbia stipulato un contratto assicurativo "per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso della pista" ³⁵;
- che il gestore abbia istituito un adeguato servizio pista e un adeguato servizio soccorso e abbia nominato un idoneo direttore della pista (per i compiti di coordinamento e direzione dei due servizi), anche in comune a più piste (comma 10).

³² L'articolo 16 sostituito, comma 3, stabiliva che "le piste devono essere situate in zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque, devono essere protette da tali pericoli ... ". Il senso della norma, in entrambe le versioni, è chiaro: l'ubicazione in aree naturalmente sicure è un obiettivo di natura orientativa e finalistica. In mancanza, la sicurezza delle aree interessate è ottenuta con opportune opere di difesa o con misure di tipo gestionale. Si ricorda che il *RR 1.4.1985, n.1, Regolamento di attuazione della legge del 6 marzo 1985, n. 388* (abrogato dall'articolo 20 della *LR n. 26/2002*) definiva all'articolo 1: I) le piste da sci come tracciati destinati alla discesa con sci controllati e protetti secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici e in particolare dal pericolo di valanghe (comma 1, lettera A); II) gli itinerari sciistici come percorsi normalmente accessibili con sci, non preparati né controllati ma protetti secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di valanghe (comma 1, lettera B); III) le piste da sci di fondo come tracciati protetti secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici e in particolare dal pericolo di valanghe (comma 1, lettera C). Indicazioni del tutto analoghe si trovavano nell'articolo 36, comma 1, del *RR n. 22/2003* anch'esso abrogato (le piste da sci e da fondo erano definiti come tracciati protetti "secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe") e sono ripetute con leggere variazioni formali in più articoli del vigente *RR n. 10/2004*.

³³ A norma dell'articolo 42, commi 3 e 4, del *RR n. 10/2004* la Comunità montana, raggiunta l'intesa con i Comuni interessati, rilascia l'autorizzazione nel termine complessivo di 90 giorni dalla domanda potendo anche impartire prescrizioni aggiuntive a quelle contenute nel regolamento.

Nel vecchio testo dell'articolo 16 della *LR n. 26/2002* questo organo consultivo si chiamava "Commissione tecnica per le pista da sci". L'allora "Commissione tecnica per le piste da sci" è stata disciplinata - dalla citata *DGR 31.10.2003, n. 14827, Composizione e modalità di funzionamento del Comitato consultivo per le aree sciabili e determinazioni in ordine a composizione e compiti della Commissione tecnica per le piste da sci da istituirsi presso ciascuna Comunità montana - quale organismo tecnico di settore che ciascuna Comunità montana istituisce e regola puntualmente per svolgere i seguenti compiti: rilascio di pareri propedeutici alle autorizzazioni per l'apprestamento e per l'apertura al pubblico di piste da sci; rilascio di pareri in ordine all'applicazione delle prescrizioni di cui - oggi - al capo IV del <i>RR n. 10/2004* (cfr. articoli 42, 64); consultazione dei rappresentanti dei Comuni interessati e degli esercenti delle piste, in relazione agli argomenti in trattazione. Se la *DGR n. 14827/2003* non viene modificata la Commissione sarà composta da: un rappresentante della Comunità Montana (Presidente), un funzionario dell'amministrazione provinciale competente per territorio, un rappresentante dell'ANEF Lombardia, un rappresentante del Collegio dei maestri di sci, un rappresentante del Collegio delle Guide alpine, un funzionario della sede territoriale regionale competente per territorio, un componente tecnico della FISI, un geologo ed un esperto in vincoli idrogeologici, nominati dalla Comunità Montana con proprio atto amministrativo.

³⁵ A questa norma quadro in effetti ha dato seguito l'articolo 45 del *RR n. 10/2004*, diretto in particolare a vincolare i gestori delle piste a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni a utenti e terzi derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso della pista. Sarebbe interessante indagare se le polizze effettivamente stipulate riguardano o riguarderanno anche la copertura di eventuali danni da valanghe dipendenti da colpa degli esercenti per il mancato avvio o per la cattiva gestione delle misure di sicurezza nei casi di pericoli di valanghe; sembra in effetti che queste polizze potrebbero offrire tali garanzie senza particolari difficoltà.

Il RR 6.12.2004, n. 10, Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" contiene nel Capo IV (Ordinamento delle aree sciabili) anche la disciplina di dettaglio per la realizzazione e l'apertura al pubblico delle piste (in particolare nella Sezione III, Apprestamento e apertura al pubblico). Per quanto interessa questo paragrafo si ricorda che:

- su proposta delle Comunità montana (conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) la Giunta regionale delimita le aree sciabili previo parere del Comitato consultivo per le aree sciabili (articolo 36, comma 1);
- la domanda di autorizzazione all'apprestamento di una pista (coerente con gli strumenti di pianificazione e conforme all'articolo 16 della LR n. 26/2002) è presentata alla Comunità montana competente per territorio (articolo 42, comma 1);
- il progetto deve essere costituito tra l'altro: I) da una planimetria del comprensorio sciistico in scala 1:10.000; II) da una planimetria della pista in scala 1:4.000 in cui sono rappresentati anche "gli impianti, le infrastrutture e i servizi funzionali alla pista", le particolarità morfologiche, le opere programmate, "gli elementi materiali che s'intende posare o gli interventi materiali che s'intende realizzare al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57" (articolo 42, comma 2, lettera a) (per il contenuto di questi articoli, relativi all'esercizio della pista, al servizio soccorso e al servizio piste, cfr. soprattutto il paragrafo 1.8);
- il progetto è inoltre costituito da una "carta e relazione geologica relativa alla pista e alle aree limitrofe, con particolare riferimento al rischio valanghe e agli eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che s'intende mettere in atto contro di esso" (articolo 42, comma 2, lettera a), 3);
- alla domanda è allegata anche una relazione tecnica che tra l'altro descrive i connotati dei siti attraversati, le opere necessarie al completamento della pista e delle sue infrastrutture di servizio e contiene una "descrizione degli elementi e degli interventi finalizzati a garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ove non possano essere rappresentati" su planimetria (articolo 42, comma 2, lettera b) (per il contenuto di questi articoli, relativi all'esercizio della pista, al servizio soccorso e al servizio piste, cfr. soprattutto il paragrafo 1.8);
- la Comunità montana istruisce la procedura, accerta la regolarità della domanda e la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai piani di settore vigenti, raggiunge l'intesa con i Comuni interessati, acquisisce il parere tecnico della "Commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve" (da istituirsi presso ogni Comunità) e infine rilascia eventualmente l'autorizzazione entro 90 giorni (articolo 42, comma 3);
- dopo aver apprestato la pista il richiedente autorizzato ³⁶ deve presentare alla competente Comunità montana una domanda per aprirla al pubblico, corredata da importante documentazione (tra cui: dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità della pista all'autorizzazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con attestazione di istituzione del servizio pista e del servizio soccorso nonché di nomina del direttore della pista, copia autentica del contratto di

³⁶ Secondo l'articolo 36, comma 3, la delimitazione delle aree sciabili operata dalla Giunta regionale e l'autorizzazione di pista della Comunità montana costituiscono individuazione delle aree sciabili ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 363/2003 (questo è uno dei primi esempi di attuazione regionale di questa norma quadro statale): tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ed inoltre è il presupposto "per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area".

- assicurazione per la responsabilità civile verso gli utenti derivante dall'esercizio della pista (articolo 43) ³⁷;
- le piste autorizzate "sono incluse nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve" (articolo 44);
- secondo la norma transitoria dell'articolo 64, comma 6, nell'elenco regionale delle piste da sci sono incluse le piste esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del regolamento (11.12.2004) per le quali la Comunità montana competente per territorio - su domanda dell'esercente e previo parere della "Commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve" - attesta l'idoneità alla pratica dello sci 38.

Relazioni con le procedure di VIA

L'articolo 2, comma 1, della *LR 3.9.1999*, *n. 20, Norme in materia di impatto ambientale*, stabilisce che:

- 1. sono sottoposti a VIA i progetti indicati nell'Allegato B del *DPR 12.4.1996* che ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla *Legge n. 394/1991*, intendendosi le soglie dimensionali per gli stessi progetti ridotte del 50%. Per quanto qui interessa si tratta degli impianti meccanici di risalita e cioè di: a) tutte le funicolari; b) funivie e monofuni a collegamento temporaneo con portata oraria massima superiore a 900 persone, a prescindere dalla lunghezza inclinata; c) sciovie e monofuni a collegamento permanente aventi portata oraria massima superiore a 900 persone e lunghezza superiore a 250 metri ³⁹:
- 2. sono sottoposti non alla procedura di VIA ma alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA le stesse tipologie di progetti di cui al precedente punto, che non ricadano all'interno di aree naturali protette, e in particolare: a) tutte le funicolari; b) le funivie e le monofuni a collegamento temporaneo con portata oraria massima superiore a 1.800 persone, a prescindere dalla lunghezza inclinata; c) le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi portata oraria massima superiore a 1.800 persone e lunghezza superiore a 500 metri 40;
- sono infine sottoposti a procedura di verifica i progetti indicati nell'Allegato II della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3.3.1997, e cioè - per quanto qui interessa - le piste da sci ⁴¹.

³⁷ Con l'apertura al pubblico, che deve essere eventualmente autorizzata entro trenta giorni dalla domanda, il richiedente assume la posizione di gestore della pista (articolo 43, comma 7).

³⁸ In mancanza di diverse indicazioni espresse, è da ritenere che in tale valutazione di idoneità la Comunità montana debba applicare le prescrizioni degli articoli 36, 37 e 42 dello stesso *RR n. 10/2004*, più sopra esaminati.

³⁹ Rispetto al testo della legge, i dati sono anche precisati dalla *DGR* 1.10.1999, n. 6/45419, Approvazione delle direttive per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Comunità montane in materia di impianti a fune di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale - L.r. 29 ottobre 1998, n. 22, "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia".

⁴⁰ Anche in questo caso sono utili le precisazioni della *DGR 1.10.1999, n. 6/45419*. La delibera, per tutti i casi oggetto di verifica, stabilisce che il provvedimento regionale che esclude la procedura di VIA e consente la ripresa dell'iter autorizzativo può imporre eventuali prescrizioni di mitigazione degli impatti ovvero di monitoraggio degli interventi; rilevanti impatti del progetto devono comportare l'inizio della procedura di VIA; l'iter della verifica deve concludersi entro 60 giorni, trascorsi i quali il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA potendo quindi la Comunità montana avviare l'istruttoria di propria competenza.

⁴¹ Gİi impianti di risalita, le funivie e le strutture connesse - indicati anche dall'Allegato II citato - sono disciplinati dal *DPR 12.4.1996*. Sempre per quanto attiene alle piste da sci, è da ricordare che il comma 1-bis dell'articolo in esame, come aggiunto dalla *LR n. 3/2003*, annuncia una deliberazione della Giunta regionale per definire le soglie di molti tipi di progetti (e quindi anche delle piste da sci) al fine di sottoporli alla procedura di VIA o a quella di verifica. Alla fine del maggio 2004 questa deliberazione non

Sono soggetti a VIA o rispettivamente a procedura di verifica tutti i progetti di modifica ad interventi o opere quando dalla loro realizzazione derivi un'opera con caratteristiche o dimensioni rientranti fra quelle appena descritte.

Le competenze per le procedure di VIA spettano normalmente alla Regione, fatta eccezione per i casi e per le tipologie di opere la cui autorizzazione o approvazione spettino alla Provincia, alle Comunità montane o ai Comuni territorialmente interessati; le opere in questione sono contenute in appositi elenchi predisposti ed approvati dalla Giunta regionale (articolo 3) ⁴².

In vista delle azioni per la semplificazione ed unificazione dei procedimenti l'articolo 6, commi 2 e 3, prevede comunque che per i progetti sui quali la Regione deve esprimere un atto di assenso comunque denominato la VIA e la procedura di verifica sono svolte nell'ambito della procedura per tale atto di assenso (tramite Conferenza di servizi ⁴³).

1.4 La disciplina delle opere di difesa dalle valanghe

Di opere paravalanghe si occupano indirettamente gli articoli 1 e 2 della *LR 12.9.1983*, *n. 70, Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale*, i quali prima definiscono opere di interesse regionale tutte quelle eseguite nel territorio della Lombardia che non siano di competenza statale e poi attribuiscono alla competenza regionale, tra le altre, le opere di sistemazione montana. La relativa programmazione e le relative forme di finanziamento sono stabilite dai progetti di intervento regionali sulla base degli indirizzi e dei criteri generali stabiliti dal programma regionale di sviluppo e dai piani socio-economici infraregionali (articolo 40).

1.5 Le informazioni prodotte dai sistemi regionali di previsione delle valanghe: elaborazioni ed usi finalizzati nei comprensori per gli sport invernali

Nell'ordinamento lombardo non sembrano esistere disposizioni che prevedano flussi organizzati di dati nivometeorologici finalizzati in modo specifico alla prevenzione ed alle misure contro le valanghe nei comprensori per gli sport invernali.

In generale, una prima traccia dell'esistenza di servizi valanghe nel territorio regionale si trova nella *LR 18.7.1982*, *n. 44*, *Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione* (cfr. articolo 1, comma 2, lettera d); articolo 2, comma 7; articolo 3) dove è previsto che la Regione può

era stata ancora adottata sia in attesa di definire meglio gli aspetti di un nuovo trasferimento di competenze alle Province sia soprattutto in attesa degli sviluppi della procedura di infrazione che la CE ha aperto contro l'Italia su tutto il quadro di recepimento della direttiva 97/11/CE. L'attesa deliberazione di Giunta era comunque prevista entro la fine del 2004.

⁴² Tali elenchi avrebbero dovuto essere approvati entro 60 giorni. Alla data di entrata in vigore della *DGR* 1.10.1999, n. 6/45419, tale approvazione non era intervenuta e i relativi procedimenti restavano all'Ufficio VIA della Regione. Esistono in effetti nella legge meccanismi attraverso cui Comuni e Comunità montane, specie se competenti per atti di assenso sui progetti coinvolti, possono richiedere alla Provincia o alla Regione - dietro convenzione - l'espletamento delle procedure di VIA.

⁴³ La *LR* 1.2.2005, n. 1, Interventi di semplificazione, Abrogazione di leggi e regolamenti regionali. Legge di semplificazione 2004, reca all'articolo 7 nuova disciplina della Conferenza di servizi (SO n. 1 al BU n. 5 del 4.2.2005).

concedere contributi al Servizio valanghe regionale con sede in Bormio sulla base di un programma di attività per l'anno in corso ed una documentazione sull'attività dell'anno precedente; i contributi sono in particolare destinati all'acquisto di strumenti di rilevamento e alla redazione del catasto regionale delle valanghe.

L'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale costituisce anche uno dei molti oggetti della *LR 8.10.2002*, *n. 26*, *Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia*. Nell'articolo 4, comma 1, lettera e), è previsto che le relative iniziative sono stabilite dalla Giunta sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale. E nell'articolo 17 si prevede che a seguito delle determinazioni della Giunta la struttura regionale competente concede alle Comunità montane, alle delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino e al Servizio valanghe regionale i contributi per il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso e per l'organizzazione dei servizi valanghe.

La LR n. 1/2000 sul riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, già citata nel paragrafo 1.3, contiene alcune indicazioni generali in materia di competenze sulla gestione di informazioni relative agli eventi naturali, sia pure senza citare direttamente gli eventi valanghivi. Sono da citare:

- l'articolo 3, comma 136, per il quale alla Regione spettano le attività di protezione civile con riferimento alla previsione e alla prevenzione dei rischi secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
- l'articolo 3, comma 137, secondo cui alla Regione, nell'ambito delle funzioni di protezione civile spettano tra l'altro "la realizzazione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali ... ", "le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale", "la realizzazione di mappe di pericolosità, vulnerabilità e rischio, su scala regionale e sub-regionale, d'intesa con le Autorità di bacino, con la redazione delle linee-guida per la redazione, in ambito provinciale, di piani di intervento mirati";
- l'articolo 3, comma 138, secondo cui le strutture organizzative regionali svolgono attività di previsione nei settori di rispettiva competenza attivando "sistemi tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali di rischio" ⁴⁴;
- l'articolo 3, commi 151 e 155, secondo cui le Province ed i Comuni svolgono sul proprio territorio le funzioni elencate nel punto precedente.

1.6 La disciplina degli organismi locali di prevenzione dalle valanghe

In Lombardia non sono state istituite e disciplinate Commissioni locali valanghe ovvero organismi con denominazioni o funzioni equivalenti.

⁴⁴ In tale quadro aziende private ed enti pubblici che detengano sistemi di rilevamento e monitoraggio di rischi sul territorio regionale sono tenuti a metterli a disposizioni della Regione tramite collegamento con la sala operativa della struttura regionale di protezione civile. Si aggiunga che ai sensi del successivo comma 139 il programma regionale di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio (articolo 108 del *Decreto legislativo n. 112/1998*) è predisposto anche tenendo conto delle previsioni dei piani di bacino idrografico: come è noto, uno speciale stralcio funzionale di questi piani, il piano per l'assetto idrogeologico, deve occuparsi di perimetrare e normare anche le aree con pericolosità valanghiva.

1.7 La gestione delle situazioni di pericolo e gli interventi per il ripristino della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali

La mancanza di una legge regionale quadro sulle procedure per la realizzazione, la concessione, l'apertura al pubblico e l'esercizio degli impianti funiviari regionali non comporta l'assenza di norme specifiche per la gestione della sicurezza degli impianti dalle valanghe.

Un accenno non marginale in materia, come annotato nel paragrafo 1.3, si trova nella *DGR 1.10.1999*, *n. 6/45419*, dalle cui norme si desume che (nell'ambito del parere tecnico espresso dal Centro Nivometeorologico di Bormio sugli aspetti nivologici e nivometeorologici collegati ai progetti di impianti funiviari) esiste una fase di studio di massima e di valutazione sui sistemi più idonei a garantire la messa in sicurezza preventiva delle strutture ovvero la sicurezza delle strutture durante le fasi di esercizio, sia mediante opere di protezione e difesa sia attraverso speciali modalità costruttive o di attuazione. Questi spunti normativi possono offrire adeguata copertura all'introduzione di misure di gestione attiva della tutela dalle valanghe non solo con le classiche manovre sui blocchi temporanei degli esercizi ma anche tramite le tecnologie dei distacchi artificiali programmati ⁴⁵.

La *LR 11.6.1998*, *n. 9*, *Realizzazione ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali*, prevede una serie di contributi ed agevolazioni finanziarie per realizzare impianti a fune ed opere accessorie, ovvero per predisporre servizi. Tra le iniziative ammesse (cfr. articolo 5 ⁴⁶) non sembrerebbe difficile poter ricomprendere anche i sistemi per i distacchi artificiali a distanza di masse nevose. L'articolo 6, comma 1, della legge prevede l'emanazione di una delibera della Giunta regionale con i criteri per valutare le domande, le priorità, le tipologie di iniziative ammesse ai contributi, le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare ⁴⁷; e prevede anche (comma 2) una relazione triennale della Giunta sulla situazione degli impianti esistenti e sugli interventi effettuati in attuazione di quanto precede.

Nella Regione Lombardia le regole sugli interventi gestionali per la tutela dalle valanghe nelle aree per gli sport invernali sono invece abbastanza complete e valide

⁴⁵ E' appena il caso di annotare che in Lombardia sarebbe del resto già applicabile - quale normativa tecnica di provenienza statale - il *DM Infrastrutture e Trasporti 5.12.2003, n. 392, Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone,* che in sintesi prevede l'approvazione di piani gestionali di sicurezza per gli impianti funiviari esposti alle valanghe, anche con interventi di distacco artificiale programmato. In numerose Regioni del paese il decreto trova oggi attuazione preliminare ma avrebbe bisogno di norme regionali di attuazione. Sullo stesso decreto le Province autonome di Trento e Bolzano hanno presentato ricorsi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione (cfr. i ricorsi n. 5 del 22.4.2004 e n. 6 del 26.4.2004, rispettivamente in G.U., I, n. 29 del 28.7.2004 e n. 30 del 4.8.2004, la cui udienza alla data del 22 settembre 2005 non risulta ancora fissata).

⁴⁶ La norma si riferisce tra l'altro a: ammodernamento degli impianti a fune esistenti "anche per effetto di interventi dovuti in osservanza di disposizioni di legge"; realizzazione di opere accessorie agli impianti a fune; acquisto di apparecchiature; "realizzazione di infrastrutture di base, funzionali alle aree ed ai comprensori sciistici".

⁴⁷ Cfr. la *deliberazione Consiliare VII/632 del 19.11.2002, Criteri per la concessione di contributi di cui alla LR 9/98 per l'esercizio degli sport invernali. Anni 2000-2005.* Cfr. poi la *DGR 21.3.2003, n. 12493* (in BU n. 14 del 31.3.2003) con cui sono stati approvati il programma di Giunta ed il relativo Bando e sono state assegnate risorse regionali per realizzazione di nuovi impianti di risalita.

anche se non arrivano a prevedere esplicitamente forme di pianificazione organica di tutte le tipologie possibili di misure di sicurezza e regolano espressamente quasi soltanto le misure di controllo e chiusura temporanea degli esercizi in situazioni di pericolo.

In primo luogo, potrebbero essere applicate anche ai problemi di sicurezza dalle valanghe le disposizioni generali dell'articolo 29 (Tutela e sicurezza del turismo montano) della LR 29.6.1998, n. 10, Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994: le Comunità montane promuovo azioni per sensibilizzare il turista-utente verso "la fruizione in sicurezza del territorio montano" e pubblicizzano i relativi servizi di supporto logistico (comma 1); la Giunta regionale (attraverso intese e iniziative con le forze dell'ordine, il corpo forestale e le associazioni di volontariato) assicura "il presidio delle zone montane, la prevenzione di comportamenti a rischio per l'incolumità delle persone e l'applicazione delle norme di sicurezza" (comma 2); la stessa Giunta promuove accordi con le compagnie di assicurazione per "forme automatiche di copertura assicurativa dell'utente della montagna lombarda, correlate all'emissione del documento di utilizzo degli impianti ed alla utilizzazione delle strutture ricettive" ed inoltre eroga contributi ai gestori che attivano le medesime forme di garanzia (comma 3).

La LR 8.10.2002, n. 26, Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia, come modificata ed integrata dalla LR 23.11.2004, n. 32, reca importanti disposizioni in materia di gestione della sicurezza che in sostanza fanno dell'esercente delle piste per gli sport invernali il centro di riferimento delle funzioni di settore:

- il gestore è responsabile del servizio piste, obbligatoriamente istituito, ed in particolare "della protezione della pista, seconda ragionevoli previsioni, da pericoli, in particolare dal pericolo di frane e di valanghe" (articolo 16, comma 11, lettera e);
- il gestore è responsabile della regolazione dell'accesso alle piste "che deve essere precluso, anche se sono ancora funzionanti gli impianti di risalita, in tutti i casi di pericolo" (articolo 16, comma 11, lettera f);
- a garanzia di tali compiti il gestore ha una generale responsabilità di controllo delle piste (articolo 16, comma 11, lettera g);
- il gestore è responsabile dello svolgimento dei servizi di soccorso (articolo 16, comma 12);
- al direttore delle piste spetta il compito di coordinare e dirigere il servizio piste e il servizio soccorso (articolo 16, comma 9, lettera e).

Nel recente RR 6.12.2004, n. 10, Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" si trovano numerose importanti disposizioni esecutive che interessano la gestione attiva della sicurezza dalle valanghe:

 nell'articolo 36, comma 7, è introdotta una norma di notevole rilievo - che non trova riscontro in altre Regioni o Province autonome (se non in parte nella Provincia di Trento) - e costituisce una valida ipotesi di soluzione al problema dei percorsi innevati che non sono classificabili come piste da sci, che conoscono comunque una qualche forma di gestione organizzata e non risultano solitamente interessati da prescrizioni sulla sicurezza da valanghe. Dichiara questa norma che l'esercente della pista da sci "o qualsiasi altro interessato che si faccia carico della segnaletica ⁴⁸, volta alla individuazione in loco dell'accesso e del percorso di un itinerario sciistico e alla sua segnatura in arancione, deve provvedere alla chiusura dell'accesso in caso di ragionevoli previsioni di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche ed in particolare da possibili valanghe, slavine, frane e simili eventi. Egli deve altresì installare in corrispondenza dell'accesso all'itinerario un avviso circa la potenziale pericolosità dell'itinerario, in considerazione dell'eventuale mancanza della delimitazione, della classificazione, della preparazione, del controllo, della protezione, nonchè della segnaletica diversa da quella di cui al presente comma" ⁴⁹;

- per l'articolo 37 (Requisiti generali delle piste) tutte le piste (per la discesa di sci alpino e snowboard, per il fondo, per gli altri sport sulla neve come la slitta e lo slittino) hanno il requisito minimo della "assenza di pericoli, soprattutto di frane e valanghe" (comma 1) e "sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità" (comma 1, lettera b) 50;
- il progetto per realizzare una delle varie tipologie di pista per gli sport sulla neve da presentare per l'autorizzazione alla Comunità montana competente per
 territorio è tra l'altro costituito da una "carta e relazione geologica relativa alla
 pista e alle aree limitrofe, con particolare riferimento al rischio valanghe e agli
 eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che s'intende mettere in atto contro
 di esso" (articolo 42, comma 2, a5);
- insieme al progetto deve essere prodotta dal proponente una relazione tecnica che
 affronti, tra gli altri, i problemi delle opere per il completamento della pista e delle
 infrastrutture che la interessano e inoltre descriva tutti gli elementi e gli interventi
 che garantiscono i risultati previsti dai successivi articoli 48 e 50-57 dello stesso
 regolamento e che quindi si occupano in modo specifico delle misure di protezione
 e di tutela attiva dai pericoli di valanghe (cfr. in particolare gli articoli 55 e 56);
- nel dettaglio, come già annotato nel paragrafo 1.3, le piste aperte al transito degli utenti devono trovare - nell'ambito del servizio piste garantito dal gestore adeguata protezione da pericoli, secondo ragionevoli previsioni, e specialmente dal pericolo di frane e valanghe (articolo 55, comma 1); una norma specifica (cfr. il comma 4) prevede che per realizzare tale obiettivo possano essere realizzate e messe in esercizio misure di protezione particolarmente complesse, al punto che il

⁴⁹ Anche l'articolo 36, comma 3, del *RR n. 23/2003* ora abrogato conteneva una disposizione praticamente identica, a sua volta riprendendo e sviluppando quanto precedentemente stabilito per gli stessi itinerari sciistici della Lombardia dal vecchio *RR 1.4.1985, n.1, Regolamento di attuazione della legge del 6 marzo 1985, n. 388*).

Non sarebbe difficile trovare in questa disposizione un appoggio sufficiente per l'installazione di sistemi avanzati di gestione attiva della sicurezza dalle valanghe che vadano oltre la chiusura temporanea degli esercizi ed il controllo della circolazione degli utenti.

⁴⁸ Giustamente questa norma chiama in causa tutti quei soggetti diversi dall'esercente (associazioni turistiche o operatori turistici locali, titolari di rifugi di baite o di malghe, locatori di attrezzature, ecc.) che potrebbero intervenire con forme di gestione elementari del percorso (segnalazione con tabelle provvisorie stagionali, battitura) e verso cui potrebbe altrimenti risultare complicato far valere responsabilità nel caso di errori, negligenze o inosservanza di regole da cui discendano direttamente o indirettamente danni da valanghe. Non bisogna tuttavia trascurare che questa ottima disposizione potrebbe conoscere qualche difficoltà applicativa perché non sembrano chiaramente identificate le tipologie di soggetti potenzialmente interessati a curarsi della segnaletica di questi itinerari e quindi della chiusura in caso di pericolo e visto che, in particolare, non è intuitiva la ragione per cui un gestore di piste dell'area sciabile attrezzata contigua all'itinerario sciistico (che pista non è) dovrebbe volersi occupare di questa forma di gestione attenuata ma pur sempre impegnativa, oltre che necessaria. Si osserva infine che questo comma 7 in esame mitiga notevolmente e in parte anche contraddice quanto astrattamente indicato dal precedente comma 6 secondo cui l'itinerario sciistico "è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo".

gestore può affidarle a terzi nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato ⁵¹;

- sempre nell'ambito del servizio piste curato dal gestore, gli accessi delle piste (anche durante gli orari di fermo ordinario) sono totalmente o parzialmente chiusi (secondo l'estensione della potenziale pericolosità) "in tutte le situazioni di potenziale pericolosità, anche temporanea" con particolare riferimento alle situazioni di "pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche" e di un "pericolo di distacco di valanghe" ⁵². La chiusura delle piste avviene "per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è segnalata sia, dove occorre, mediante segnale di pericolo, sia nei pannelli" presenti nelle stazioni a valle degli impianti di risalita e in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo (e per analogia in corrispondenza dei principali accessi ai sistemi di piste per la pratica di sport invernali diversi) (articolo 56, commi 4-6) ⁵³;
- le piste sono comunque costantemente controllate "con particolare riguardo alla sicurezza degli sciatori" sia al fine di garantire i servizi appena descritti sia al fine di controllare l'osservanza degli obblighi degli utenti (articolo 57).

Un particolarissimo caso di sospensione di attività che può essere interpretata anche quale misura di sicurezza anche contro l'eventualità di valanghe si trova nell'articolo 6, commi 6 e 7, del citato *RR n. 10/2004*: prima e durante la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi per maestri di sci devono essere condotti rispettivamente: a) un accertamento preventivo dell'idoneità della pista "soprattutto in termini di sicurezza per i candidati" introducendo opportuni adattamenti "in relazione alle condizioni climatiche e logistiche; b) un accertamento durante le prove sulla "sussistenza dell'idoneità della pista e del campo di prova, con l'obbligo di segnalare ... l'eventuale inidoneità"; in caso di valutazione sfavorevole il Presidente della sottocommissione tecnica rinvia o sospende la prova. Disposizioni identiche o simili si applicano nella prova tecnico-pratica dell'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci (articolo 8) e nella prova attitudinale per l'ammissione al corso di formazione e preparazione all'esame per guida alpina (articolo 23, comma 8).

⁵¹ Le previsioni dell'articolo 55 meritano un commento speciale perché, insieme ad altre del regolamento, affermano una responsabilità generale del gestore delle piste per la sicurezza dalle valanghe - sia pure nei limiti configurati dai provvedimenti autorizzativi che fissano le misure di sicurezza effettivamente necessarie nelle singole aree attrezzate per gli sport invernali - indipendentemente da quanto potrebbero disporre organi di protezione civile e ordinanze urgenti del Sindaco competente per la tutela dell'incolumità pubblica. Le norme dell'articolo 55 sembrano poi poter costituire un interessante e innovativo strumento per fare in modo che anche l'esercente organizzativamente e logisticamente meno attrezzato si ponga comunque in condizione di dispiegare le eventuali misure di sicurezza concordate o prescritte nei provvedimenti autorizzativi, tra cui ad esempio quelle per il distacco artificiale a distanza delle masse nevose pericolanti.

⁵² L'articolo 2, comma 6, dell'abrogato *RR 1.4.1985*, *n.1*, *Regolamento di attuazione della legge del 6 marzo 1985*, *n. 388*, prevedeva che in casi eccezionali la protezione dal pericolo di valanghe su piste da sci, itinerari sciistici e piste da sci di fondo poteva essere garantita dalla chiusura degli esercizi. E l'articolo 4, comma 4, obbligava il servizio piste - dopo il provvedimento dell'autorità competente per territorio - a curare la chiusura e la riapertura delle piste mediante apposita segnaletica. Norme simili a quelle commentate, ma orientate verso la tutela delle sole piste da discesa e da fondo, esistevano nell'abrogato *RR n. 22/2003*.

⁵³ Non sembra invece interpretabile anche come norma di sicurezza dalle valanghe la disposizione del comma 7 dell'articolo 56, secondo la quale il gestore può interdire temporaneamente una pista di discesa (in tutto o in parte) alla pratica dello snowboard.

1.8 Compiti di soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali

Le funzioni e le responsabilità messe in evidenza in questo paragrafo non sono esaustive e non rappresentano quelle in assoluto più importanti attribuite ai soggetti presi in considerazione ma sono quelle che direttamente o indirettamente appaiono attinenti al tema di questo documento.

Riprendendo quanto già esposto in altri paragrafi si propone uno schema riassuntivo che descrive compiti e responsabilità significative degli amministratori pubblici e degli operatori economici o loro ausiliari ed incaricati in materia di sicurezza dalle valanghe nell'ambito di tutti i percorsi innevati gestiti previsti dalla legislazione della Regione Lombardia nei comprensori per gli sport invernali ⁵⁴.

Compiti e responsabilità dei Servizi regionali

In mancanza di indicazioni su competenze specifiche provenienti dal sito ufficiale della Regione o da atti normativi secondari, ci si deve limitare a citare le denominazioni formali delle strutture regionali che esercitano competenze di settore: Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile; Giovani, Sport e Pari opportunità; Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo; Infrastrutture e mobilità; Territorio e Urbanistica.

Compiti e responsabilità degli esercenti di impianti e piste

Nel più volte citato RR n. 10/2004 sono disciplinati in modo dettagliato gli obblighi del gestore di pista. Tra questi (articoli 45 e 46 55) si ricordano quelli di:

- stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso gli utenti derivante dall'esercizio della pista (su questo cfr. anche il paragrafo 1.3);
- istituire adeguati servizi di soccorso ⁵⁶ e di pista e nominare il direttore della pista (di quest'ultimo il gestore si serve per svolgere i compiti di coordinamento e direzione dei due servizi, di cui comunque conserva la responsabilità) ⁵⁷.

Diversamente da quella del servizio di soccorso la disciplina del servizio piste rileva in modo particolare ai fini di questa scheda. Nel suo complesso il servizio piste è composto da attività diverse: delimitazione delle piste di discesa (articolo 50); delimitazione delle piste da fonda (articolo 51); delimitazione delle piste destinate ad altri sport sulla neve (articolo 52); segnaletica delle piste (articolo 53); preparazione delle piste (articolo 54); protezione delle piste (articolo 55); regolazione dell'accesso alle piste (articolo 56); controllo delle piste (articolo 57).

⁵⁵ Per le contravvenzioni a questi obblighi l'articolo 63 prevede sanzioni abbastanza elevate.

⁵⁴ Le responsabilità degli utenti sono considerate nel paragrafo 1.9.

⁵⁶ La Comunità montana può autorizzare l'esercente a non istituire il servizio nei casi in cui l'estensione della pista o altre circostanze locali "consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso".

⁵⁷ I servizi piste e soccorso ovvero il direttore delle piste possono essere comuni a più piste della medesima area sciabile attrezzata, dovendosi in tal caso valutare l'adeguatezza dei servizi in relazione al complesso delle piste interessate.

Per quanto attiene alle attività che direttamente o indirettamente attengono alla sicurezza dalle valanghe (commentate già più estesamente nel paragrafo 1.7) si ricordino in particolare:

- l'articolo 53, comma 3, lettera b), secondo cui la segnaletica di pista deve essere adeguata tra l'altro ad evidenziare l'eventuale chiusura o eventualmente le condizioni della pista ⁵⁸;
- l'articolo 53, comma 3, lettere e) ed f), nelle quali è tra l'altro previsto che la segnaletica collocata in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita principali ovvero in corrispondenza dei principali accessi ai comprensori per lo sci di fondo ovvero sia capace di offrire, tra le altre, informazioni sulle condizioni atmosferiche;
- l'articolo 53, comma 3, lettera e), nella quale è tra l'altro previsto che la segnaletica collocata in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita che costituiscono principali linee di alimentazione dei comprensori per lo sci da discesa debba riportare indicazioni sulle regole generali destinate agli utenti e su quelle particolari per la pratica dello sci alpino e dello snowboard;
- l'articolo 53, comma 3, lettera f), nella quale è tra l'altro previsto che la segnaletica collocata in corrispondenza dei principali accessi ai comprensori per lo sci di fondo riporti indicazioni sulle regole generali destinate agli utenti e su quelle particolari per la pratica dello sci di fondo;
- l'articolo 56, comma 4, in cui è stabilita la chiusura totale o parziale di tutte le piste (anche di quelle diverse dalle piste da discesa o da fondo) a mezzo di barriere e di segnali di pericolo in tutte le situazioni di potenziale pericolosità anche temporanea, di "pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche", "di pericolo di distacco di valanghe";
- l'articolo 57, in cui è previsto il controllo costante delle piste soprattutto ai fini della sicurezza degli utenti e della vigilanza sul rispetto dei relativi obblighi di comportamento.

Compiti e responsabilità degli addetti agli esercizi

Secondo il *RR n. 10/2004*, articolo 46, il direttore della pista svolge per conto del gestore (che ne resta responsabile) i compiti di: a) coordinamento e direzione del servizio di soccorso e del servizio piste; b) coordinamento e direzione delle operazioni di realizzazione ed esecuzione di misure complesse di preparazione e protezione delle piste per cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato e che perciò siano state affidate a terzi (cfr. articolo 54, comma 4, e articolo 55, comma 4).

Tra i requisiti del direttore della pista si sottolineano l'abilitazione alla professione di maestro di sci o di guida alpina – maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni ovvero la qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali ed esercizio della corrispondente attività da almeno cinque anni ovvero specifica abilitazione a seguito di apposito corso di formazione promosso dalla direzione regionale competente in materia di sport (articolo 47).

Secondo l'articolo 57 gli addetti al servizio piste devono segnalare ai soggetti competenti per la vigilanza le violazione alle regole di comportamento degli utenti; ma

⁵⁸ Sui contenuti e gli aspetti tecnici della segnaletica vedi ora il *Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20.12.2005, Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate* (in GU n. 299 del 24.12.2005).

in caso di violazioni reiterate o gravi possono direttamente disporre l'allontanamento degli utenti scorretti dalle piste.

Compiti e responsabilità di professionisti della montagna

La LR 8.10.2002, n. 26, Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia 59, disciplina nel Titolo IV (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna), articoli 13-15 60, la professione di guida alpina e di maestro di sci, per le cui definizioni si fa comunque riferimento alle leggi quadro nazionali n. 6/1989 e n. 81/1991.

Come in tutte le altre Regioni e Province autonome dell'arco alpino italiano, l'esercizio della professione è subordinato tra l'altro, secondo modalità stabilite con regolamento regionale:

- all'iscrizione nei rispettivi albi regionali;
- al possesso dell'abilitazione, che si consegue dopo la freguenza di appositi corsi teorico-pratici;
- alla frequenza di corsi di aggiornamento ogni tre anni ⁶¹.

L'articolo 15 bis, aggiunto dall'articolo 4 della LR n. 32/2004, obbliga singolarmente i maestri di sci e le guide alpine, tra gli altri, ad avere una "adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi ...".

In connessione con i problemi di tutela dalle valanghe, nel RR 6.12.2004, n. 10, Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia":

- l'articolo 2 in conformità con le norme nazionali e con quelle delle altre Regioni e Province autonome - definisce "maestro di sci chi insegna professionalmente ... le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, in particolare nelle discipline dello sci alpino, dello sci da fondo e dello snowboard nella stagione invernale ed estiva; esercitate con sci, tavole da snowboard e qualsiasi altro tipo di attrezzo; esercitate su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi";
- l'articolo 9, comma 2, lettera f), include nelle commissioni per l'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci anche un esperto di nivologia, valangologia e meteorologia alpina;
- l'articolo 18, comma 4, lettere b) e d), prevede che le guide alpine possono prestare consulenza sull'agibilità di ghiacciai e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste da sci ed inoltre possono collaborare ad operazioni di protezione civile;
- l'articolo 23, comma 3, include tra gli insegnamenti dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione agli esami di aspirante guida alpina e di guida alpina maestro di alpinismo anche "prevenzione e soccorso in valanga" e "meteorologia e nivologia";

⁵⁹ Si ricordi che questa legge è stata modificata, tra l'altro proprio negli articoli 13-15, dalla *LR* 23.11.2004, n. 32.

⁶⁰ Come modificati ed integrati dagli articoli 1-3 della LR n. 32/2004.

⁶¹ Il *RR n. 10/2004* stabilisce tra l'altro la disciplina delle prove d'esame di tutti i tipi di corsi, compresi quelli di specializzazione la cui frequenza non è obbligatoria.

• l'articolo 31, comma 1, lettera e), stabilisce che le scuole di alpinismo e di sci alpinismo possono operare a condizione di offrire disponibilità - tra l'altro - a Province e Comunità montane "nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna".

1.9 Le norme sui comportamenti degli utenti

La *LR n. 32/2004* ha inserito nella *LR n. 26/2002* - che inizialmente non conteneva norme sul comportamento degli utenti delle piste per gli sport invernali - un articolo 16 bis (Regole di comportamento degli utenti) di cui si riassumono le norme più attinenti alla problematica della sicurezza dalle valanghe:

- è utente della superficie innevata chiunque vi si trovi anche temporaneamente per la pratica degli sport sulla nelle o per qualsiasi altro uso (comma 1);
- è operato un richiamo complessivo alla legge statale n. 363/2003;
- "l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno ... anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà" e perciò il suo comportamento "deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile, oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo" (comma 2, lettera a);
- l'utente deve attenersi tra l'altro alla segnaletica, alla regolazione dell'accesso alle piste, alle disposizioni del gestore e delle persone addette alla vigilanza o all'accertamento delle violazioni (comma 2, lettera c);

Il *RR n. 10/2004* contiene negli articoli 58-62 un insieme completo, armonico, ben articolato ed avanzato di disposizioni sugli obblighi degli utenti.

Per quanto qui interessa, sempre ferme restando le norme della *legge n. 363/2003*, secondo l'articolo 58 (Regole generali) in sintesi:

- "utente della superficie innevata" è definito "chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo";
- ogni utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui ⁶²;
- il comportamento dell'utente deve essere adeguato alla situazione di fatto e tra l'altro alla situazione generale conoscibile (condizioni atmosferiche, ambientali, visibilità) "oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo", fino alla "parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve o da qualsiasi altro utilizzo dell'area sciabile attrezzata";
- l'utente deve rispettare tra l'altro la delimitazione delle piste, le prescrizioni della segnaletica lungo le piste, le avvertenze e le disposizioni impartite dal personale addetto agli esercizi o incaricato della sorveglianza, la regolazione dell'accesso alle

⁶² L'articolo 57, comma 1, lettera g), del *RR n. 22/2003* ora abrogato conteneva una ottima norma che

purtroppo non è stata ripresa dal nuovo regolamento di fine 2004: "lo sciatore deve agire nella consapevolezza che lo sci comporta una certa dose di rischio e che una non consona preparazione fisica/mentale, l'utilizzo di una attrezzatura non adeguata rispetto alle proprie capacità o non idonea rispetto alle condizioni ambientali e comportamenti scorretti possono causare dei danni a sè stesso e a terzi, di cui è direttamente responsabile". Questa significativa disposizione costituiva un valido argomento a dimostrazione che l'attività sciistica considerata nel suo complesso (e non solo la pratica dello sci fuori

pista) potrebbe essere qualificata come esercizio di attività pericolosa ai fini dell'applicazione di alcune norme del Codice civile, ed in particolare dell'articolo 2050, in materia di responsabilità civile.

- piste disposta dal gestore (e dai suoi incaricati come il direttore delle piste, gli addetti al servizio piste e al servizio soccorso);
- è obbligatorio seguire i consigli sul comportamento, le prescrizioni e gli avvisi alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita stabiliti dal gestore dell'impianto di risalita e riportati sugli appositi cartelli ⁶³.

1.10 La sicurezza dalle valanghe su percorsi innevati gestiti non classificati come piste per sport sulla neve

Nell'ordinamento regionale di settore, contrariamente a quanto avviene nella maggior parte delle altre Regioni e Province autonome dell'arco alpino, si trova definita e disciplinata (articolo 36, commi 6 e 7) una fattispecie di percorso misto, l'itinerario sciistico, escluso (per indicazione normativa) dalle aree sciabili attrezzate, talvolta oggetto di gestione complessiva vera e propria (preparazione, protezione, controllo) ma per lo più interessato soltanto da una gestione molto elementare (segnalazione, vigilanza sull'accessibilità in condizioni di pericolo). Vedi per i relativi spunti i paragrafi 1.2, 1.3, 1.7.

1.11 Le indicazioni più significative desunte dalla legislazione esaminata

Le norme più recenti della Regione Lombardia consentono di definire aree unitarie per gli sport invernali (le aree sciabili attrezzate) in cui le piste di discesa di sci alpino o snowboard e le piste di sci da fondo non sono le uniche tipologie di percorsi innevati gestiti prese in considerazione; le modifiche alla legge di settore introdotte alla fine del 2004 configurano l'area sciabile attrezzata come un complesso di piste destinate agli sport sulla neve, compresi la pratica della slitta e dello slittino, di impianti di risalita, di aree accessorie.

Il sistema normativo regionale di settore assicura l'esistenza di fasi di valutazione e vigilanza sulla gestione complessiva delle aree per gli sport invernali in condizioni di sicurezza dalle valanghe.

La realizzazione degli impianti di risalita, oltre che alle normali valutazioni di impatto ambientale, è soggetta a verifiche penetranti di sostenibilità sotto il profilo della pericolosità valanghiva nelle aree interessate dai progetti.

Le piste devono essere ubicate in zone non soggette a pericolo di valanghe e in ogni caso devono essere protette da simile pericolo, che va messo in evidenza dal progetto insieme agli eventuali sistemi di protezione passiva e alle misure di gestione attiva della sicurezza. Anche per questo il procedimento di realizzazione delle piste da sci vede il sistematico intervento di organi consultivi di settore come il "Comitato

⁶³ L'articolo 58 (Regole comportamentali per la pratica dello sci alpino) e l'articolo 60 (Regole comportamentali per la pratica dello snowboard) del *RR n. 22/2003* abrogato contenevano disposizioni specifiche dirette agli utenti degli impianti di risalita delle piste da sci: si trattava praticamente del dovere di osservare tutte le prescrizioni d'uso contenute nei regolamenti d'esercizio esposti al pubblico e di attenersi agli inviti, alle avvertenze e alle disposizioni impartiti dal personale dipendente o incaricato della sorveglianza, concernenti in particolare la sicurezza dell'esercizio. Si noti che nella gran parte degli ordinamenti regionali e provinciali agli utenti trasportati dagli impianti di risalita non sono dirette norme specifiche di comportamento.

consultivo per le aree sciabili" (che esprime un parere tecnico sulla localizzazione delle aree) o le "Commissioni tecniche per le piste destinate agli sport sulla neve" (che presso ciascuna Comunità montana rilasciano un parere sulla realizzabilità delle piste).

Le norme sulle misure di gestione attiva finalizzate alla sicurezza dalle valanghe nelle aree sciabili sono ben articolate e disciplinate: non si limitano, come accade in altre realtà regionali, a prevedere il solo arresto degli esercizi ed il controllo della circolazione degli utenti nelle situazioni di pericolo ma si spingono - in modo di fatto evidente anche se non sempre esplicito nella forma - anche verso la previsione di interventi di distacco programmato, cui offrono comunque sufficiente copertura. Esemplare e innovativa la speciale disposizione del RR n. 10/2004 su forme sia pure elementari di gestione attiva della sicurezza lungo gli itinerari sciistici per esclusi dalle piste classificabili nelle aree sciabili attrezzate. Di grande interesse e di grande portata innovativa - esempio praticamente unico nel paese, fatta eccezione per alcune incerte indicazioni esistenti in Provincia di Trento - il fatto che esplicitamente il RR n. 10/2004 preveda l'estensione delle misure di sicurezza dalle valanghe alle piste per gli sport invernali diverse da quelle destinate allo sci di discesa e di fondo. Manca però ancora nell'ordinamento regionale la disciplina di uno strumento di pianificazione standardizzata della gestione della sicurezza nelle aree per gli sport invernali.

Interessante appare l'approfondimento della normativa regionale verso: a) la gestione della segnaletica sulle piste e gli itinerari sciistici (collocamento, contenuti); b) la regolamentazione molto puntuale dei comportamenti, degli obblighi e delle responsabilità degli utenti delle diverse tipologie di piste per gli sport invernali.

Agli esercenti è imposto l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo per coprire i rischi di possibili danni agli utenti, e non è teoricamente escluso che - sia pure in assenza di un riferimento espresso nella norma - la polizza possa anche vertere su danni da valanghe (articolo 45 del *RR n. 10/2004*).

Meno penetranti ma non insufficienti sono le misure sulla gestione della sicurezza nelle zone impegnate dagli impianti di risalita (*DGR 1.10.1999, n. 6/45419*) che tuttavia - per la mancanza di regole su misure pianificate - restano affidate piuttosto ai singoli provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

E' da apprezzare l'attenzione rivolta dalle norme regionali alle strutture, alle infrastrutture ed alle opere accessorie connesse agli impianti ed alle piste da sci (cfr. ad esempio la *LR n. 9/1998*).

La normativa urbanistica in materia di aree esposte alle valanghe appare in una fase di transizione. Dal 1997 in poi ⁶⁴ la Regione si è dotata di alcune norme basilari e di un forte apparato attuativo con puntuali metodologie e procedure per lo studio e l'individuazione delle aree pericolose per valanghe, e con efficaci meccanismi per trasferirne e consolidarne i risultati soprattutto all'interno della pianificazione comunale ⁶⁵. La recente nuova legge urbanistica del marzo 2005 ha abrogato tutte le precedenti norme primarie sulla pianificazione nelle aree valanghive e non reca

⁶⁵ Il sistema sembra tuttavia aver troppo privilegiato gli aspetti scientifici della razionale perimetrazione delle aree pericolose senza mettere a punto un apparato di prescrizioni puntuali di qualità corrispondente.

⁶⁴ Le norme più vecchie si limitavano, in effetti, a prevedere: 1) una procedura di individuazione delle aree sciabili all'interno dei competenti piani urbanistici; 2) un obbligo di localizzare le piste in zone esenti da pericolo di valanghe o comunque rese tali con opere o misure di protezione; 3) un divieto di costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree a vincolo idrogeologico in cui esistesse anche pericolo di valanghe.

espressi riferimenti a queste ultime, comprendendole peraltro probabilmente nella più generale categoria delle aree a rischio idrogeologico; i nuovi atti di indirizzo e criteri attuativi che la Giunta regionale è chiamata ad emanare dovrebbero sciogliere i dubbi; nel frattempo le delibere di Giunta con abbondanti prescrizioni in materia approvate all'interno del sistema abrogato sembrano ancora poter costituire un riferimento transitorio se non altro per gli strumenti urbanistici comunali vigenti che vi si sono appoggiati e che continuano a conservare efficacia fino all'approvazione dei nuovi strumenti o comunque per quattro anni.

Parte 2 Usi del territorio e sicurezza dalle valanghe in Lombardia

La Regione Lombardia non possiede norme urbanistiche speciali sulla tutela dalle valanghe nelle sole aree destinate agli sport invernali. Esistono però nell'ordinamento regionale disposizioni particolari e recenti, molto essenziali, in materia di localizzazione delle piste da sci in zone sicure.

La normativa urbanistica generale invece, soprattutto dal 1997 in poi, aveva inserito in modo organico la problematica delle valanghe nella pianificazione territoriale. La nuova normativa urbanistica dell'inizio 2005 sembra per ora meno completa su questo aspetto punto anche perché ha abrogato con il suo articolo 104 numerose normative che si occupavano espressamente dei problemi delle aree valanghive senza sostituirvi altre prescrizioni dello stesso tenore.

La disciplina urbanistica regionale è stata integralmente rinnovata con la *LR* 11.3.2005, n. 12, Legge per il governo del territorio (I Suppl. Ord. al BU 16.3.2005, n. 11) e prevede i seguenti livelli di pianificazione con i relativi strumenti e contenuti.

Il piano territoriale regionale (PTR) (articolo 19) è l'atto fondamentale di indirizzo e di orientamento della programmazione e della pianificazione territoriale delle Province e dei Comuni. Tra l'altro il PTR: definisce "il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio", "gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici secondo quanto disposto dall'articolo 55 ... " (comma 2, lettera b, n. 2). Il PTR ha anche valenza di piano territoriale paesaggistico (articolo 76).

L'articolo 55 (Attività regionali per la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici) prevede che la Giunta regionale definisce tra l'altro, anche nel piano territoriale regionale :

- il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio in riferimento ai rischi:
- gli indirizzi per il riassetto del territorio per prevenire i rischi e mitigarli;
- "le linee guida e gli standard metodologici e procedurali per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte degli enti locali.

A livello intermedio è previsto il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) (articolo 15) che tra l'altro "definisce l'assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall'articolo 56" (comma 3). Alcune previsioni del PTCP prevalgono su quelle del PGT (articolo 18): tra queste anche le indicazioni di opere prioritarie di sistemazione e consolidamento per le aree a rischio idrogeologico e sismico nei soli casi in cui normative e programmazione di settore attribuiscano alla Provincia competenza prevalente in materia.

L'articolo 56 (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di coordinamento provinciale) stabilisce che il PTCP ⁶⁶ tra l'altro:

- concorre alla definizione del quadro conoscitivo regionale sulle aree a rischio;
- definisce l'assetto idrogeologico del territorio approfondendo i contenuti del PTR in coerenza con le direttive regionali e delle Autorità di bacino;
- identifica le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico per effetti di atti di autorità competenti;
- indica per tali aree le linee di intervento e le opere prioritarie di sistemazione e consolidamento;
- può assumere il valore e gli effetti di piano di settore ai sensi dell'articolo 57 del *D.Lgs. n. 112/1998* e in tal caso determina l'adeguamento e l'aggiornamento degli atti di tutela delle autorità competenti;
- propone modifiche agli atti di tutela delle autorità competenti ⁶⁷.

Il livello di pianificazione comunale è rappresentato dal piano di governo del territorio (PGT) (articolo 7) che definisce l'assetto dell'intero territorio comunale e si articola in tre atti (documento di piano, piano dei servizi, piano delle regole). Il documento di piano definisce tra l'altro "le aree a rischio o vulnerabili" nonchè l'assetto geologico, idrogeologico e sismico con la relativa tutela (articolo 8, comma 1, lettere b, c, e). Il piano delle regole si occupa tra l'altro della componente geologica, idrogeologica e sismica secondo le indicazioni dell'articolo 57 (cfr. di seguito).

L'articolo 57 (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio) stabilisce che, allo scopo di prevenire i rischi, nel PGT:

- il documento di piano contiene la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri che la Giunta regionale è chiamata a emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della LR n. 12/2005;
- il documento di piano anche dopo intese con i Comuni limitrofi può individuare "aree da destinare all'ubicazione di alloggi e servizi temporanei finalizzati a fronteggiare situazioni conseguenti ad eventi di carattere calamitoso ovvero al trasferimento di insediamenti esistenti in aree soggette ad elevata pericolosità

Generale di coordinamento provinciale era già stato introdotto nell'ordinamento regionale quale nuovo strumento di pianificazione del territorio dalla *LR 5.1.2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*, articolo 3, commi 25-40, ora abrogati dalla *LR n. 12/2005* (salvo per quanto previsto dagli articoli 25, comma 1, e 92, commi 7 e 8). La legge regionale del 2000 individuava i seguenti elementi di interesse del PTCP, per quanto attiene al tema di questa scheda. Il PTCP: a) aveva natura di atto di programmazione generale e definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale relativamente al quadro delle infrastrutture, alla salvaguardia paesistica ed ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale; b) indicava le vocazioni generali del territorio per gli ambiti di area vasta; c) conteneva il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, con la relativa localizzazione di massima; d) stabiliva le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale, per la difesa del suolo e la regimazione delle acque.

⁶⁷ Con la *DGR 21.12.2001*, *n. 7/7582*, *Documento integrativo alle "Linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/2000" approvate con d.g.r. n. 39509 del 7 aprile 2000* (B.U. n. 4 del 21.1.2002) la Regione ha poi definito i contenuti in materia di assetto idrogeologico e di difesa del suolo che devono far parte dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali. Al 30.10.2004 la situazione dei PTCP predisposti sulla base delle indicazioni contenute in questa DGR era 6 PTCP approvati e pubblicati (provincie di Mantova, Cremona, Milano, Lecco, Pavia, Bergamo), 1 PTCP approvato ma non pubblicato (provincia di Brescia), 1 PTCP adottato ma non ancora approvato (provincia di Lodi), 3 PTCP in corso di predisposizione (province di Sondrio, Varese, Como).

- idrogeologica individuate nel piano di bacino o da relativi piani stralcio come dissesti attivi ...";
- il piano delle regole contiene: 1) recepimento e verifica di coerenza relativamente a prescrizioni del PTCP e del piano di bacino; 2) "individuazione delle aree a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica ... nonché ... le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, compresi l'indicazione delle aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione ..., il ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza ...".

Per gli studi geologici di cui all'articolo 57 i Comuni e le Province possono ricevere contributi erogati secondo criteri che la Giunta regionale deve fissare entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR n. 12/2005 (articolo 58) 68 .

Le norme dell'articolo 25 della nuova legge urbanistica permettono un raccordo transitorio con il sistema precedente. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque per non oltre quattro anni (comma 1). Ai piani territoriali di coordinamento provinciali, ai piani urbanistici comunali e ai piani attuativi già adottati all'entrata in vigore della *LR n. 12/2005* si applicano fino all'approvazione le norme vigenti all'atto dell'adozione (comma 3). Fino all'adeguamento i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia pur mantenendo carattere prescrittivo solo nei casi di prevalenza disciplinati dall'articolo 18 (comma 4).

Per l'articolo 26 le Province e i Comuni avviano l'adeguamento dei propri piani entro un anno dall'entrata in vigore della LR n. 12/2005.

Si osserva che nella nuova legge urbanistica regionale non esiste alcun riferimento espresso alla pianificazione delle aree valanghive. Ma le disposizioni sulla prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici e la disciplina delle relative aree appaiono sufficienti a coprire questa mancanza formale. Sarà semmai da verificare, nel tempo medio, quanto resterà in vigore di tutta l'abbondante normativa attuativa di quelle leggi di governo del territorio che hanno regolato il settore fino all'entrata in vigore della *LR n. 12/2005* e che risultano da questa abrogate.

Di seguito si presentano le informazioni essenziali sui contenuti della legislazione regionale abrogata e sui contenuti delle relative norme esecutive ed attuative (prevalentemente approvate con DGR: cfr. *DGR 29.10.2001, n. 7/6645*); si può pensare che queste ultime restino transitoriamente in vigore, in quanto applicabili, in attesa di essere eventualmente sostituite in adeguamento alle nuove disposizioni ⁶⁹.

La legge quadro urbanistica ora abrogata, la *LR 15.4.1975, n. 51, Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico*, prevedeva i seguenti livelli di pianificazione con i relativi strumenti e contenuti più attinenti all'oggetto di questa scheda:

⁶⁸ Cfr. la DGR 20.10.2005, n. 8/876, Criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Comuni ed alle Province per gli studi e gli approfondimenti geologici ed idrogeologici ai sensi dell'articolo 58 della LR 11 marzo 2005, n. 12, in BU n. 44 del 31.10.2005).

⁶⁹ Confermano questa indicazione: a) sia il fatto che gli strumenti urbanistici comunali vigenti, i quali conservano efficacia fino al nuovo PGT o comunque per 4 anni, contengono uno studio geologico predisposto secondo gli standard precedenti alla nuova legge urbanistica (cfr. di seguito); b) sia il fatto che l'articolo 57, comma 1, della *LR n. 12/2005* demanda alla Giunta regionale il compito di emanare entro sei mesi criteri e indirizzi per l'individuazione e la regolamentazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità idraulica, idrogeologica e sismica.

- un livello regionale, con il piano territoriale di coordinamento regionale (articolabile per porzioni di territorio o stralci funzionali ⁷⁰) chiamato tra l'altro a definire il quadro dei vincoli, il sistema della mobilità regionale, le scelte di destinazione d'uso, le prescrizioni e la localizzazione degli interventi di interesse regionale (articolo 4);
- un livello comprensoriale, con il piano territoriale comprensoriale che tra l'altro definiva gli interventi di sistemazione idrogeologica e forestale e di sistemazione idraulico-forestale, indica i vincoli idrogeologici con le proposte di eventuali ampliamenti e completamenti (articolo 8);
- un livello comunale, con il piano regolatore generale che tra l'altro doveva organizzare l'intero territorio comunale nelle zone omogenee di cui al *DM 2.4.1968, n. 1444*, con le relative destinazioni d'uso, individuare le caratteristiche idrogeologiche del territorio, contenere il piano dei servizi (articoli 13 e segg.).

Una disposizione della LR n. 51/1975 affrontava direttamente ed espressamente il problema della tutela dalle valanghe sul territorio regionale. Con una rigida prescrizione, limitata alle sole zone a vincolo idrogeologico 71 , era stabilito che ove in tali zone fosse rilevata una pericolosità per valanghe restavano vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione (articolo 40, comma 2); il tenore della norma sembrava voler estendere il divieto di costruzione ad interventi diversi dalle costruzioni edilizie 72 .

Invece nella pur importante LR 21.6.1988, n. 33, Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico, ugualmente abrogata dall'articolo 104 della LR n. 12/2005, le aree con pericoli di valanghe non erano prese in considerazione direttamente 73 .

 70 Cfr. di seguito i piani territoriali funzionali per le zone a rischio geologico, idrogeologico e sismico di cui alla LR n. 33/1988, anch'essa oggi abrogata.

⁷¹ Il limite non era però troppo importante visto che di solito il vincolo idrogeologico si estende ampiamente nelle aree di quota media ed alta.

⁷² La forza di questa prescrizione era interessante; sarebbe stato ancora più interessante se essa avesse offerto indicazioni sui criteri per rilevare i pericoli.

⁷³ L'applicazione della legge dovrebbe però aver portato risultati anche nel campo della tutela dalle valanghe, considerato che tra l'altro essa disciplinava le funzioni "inerenti l'uso del territorio regionale caratterizzato da rischio geologico e idrogeologico" (articolo 1, comma 1). Gli elementi di maggior interesse della LR n. 33/1988 abrogata erano i seguenti: I) entro sei mesi dalla sua entrata in vigore il Consiglio regionale doveva deliberare i criteri e le direttive per la delimitazione delle zone a rischio geologico, modificabili anche in sede di approvazione di atti di pianificazione territoriale regionale (articolo 2); II) entro i successivi dodici mesi le Province dovevano adottare piani territoriali funzionali 'per gli ambiti caratterizzati da potenziale rischio geologico" (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della LR. n. 51/1975) mentre le Comunità montane - insieme all'adozione del rispettivo piano urbanistico potevano adottare e trasmettere alla Provincia competente una proposta di piano funzionale per definire gli ambiti a rischio geologico e la relativa normativa di attuazione (articolo 4, commi 1 e 2) (i piani funzionali erano poi approvati dal Consiglio regionale); III) il piano funzionale provinciale definiva tra l'altro "le zone a diversificato rischio geologico e i conseguenti criteri e norme di intervento", eventuali criteri e direttive per la formazione degli strumenti urbanistici dei territori a rischio geologico, le limitazioni e le incompatibilità d'uso, le previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica in vigore e quelle immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati (articolo 4, commi 4 e 5); IV) entro 180 giorni tutti gli strumenti urbanistici andavano adeguati alle previsioni del piano funzionale approvato (articolo 4, comma 5); V) nelle zone soggette a rischio geologico erano soggetti ad autorizzazione (rilasciata dai Presidenti dei Consorzi dei parchi o dai Presidenti delle Comunità montane o dai Presidenti delle Province e dei Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi) tutti gli interventi interferenti sugli assetti dei terreni ed in particolare "quelli interessanti zone ... caratterizzate da instabilità diffusa" e "quelli espressamente previsti dalle prescrizioni o dalle norme del piano funzionale in relazione a specifiche situazioni di singola area" (articolo 5); VI) l'efficacia delle autorizzazioni poteva essere sospesa dal Presidente della Giunta regionale (articolo 12); VII) le autorizzazioni dovevano essere allegate alle domande di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o lottizzazione convenzionata nei territori interessati da rischio geologico (articolo 11). Appare quindi possibile che l'applicazione delle norme

La problematica della sicurezza dalle valanghe era direttamente ed organicamente affrontata nell'ordinamento urbanistico lombardo dal sistema della *LR 24.11.1997, n. 41, Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti,* oggi abrogata dall'articolo 104 della *LR n. 12/2005,* ed in particolare dai suoi provvedimenti attuativi ⁷⁴.

In sintesi la LR n. 41/1997 abrogata prevedeva che:

- i Comuni verificassero la compatibilità fra previsioni urbanistiche ⁷⁵ e condizioni geologiche dei terreni interessati ai fini della prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico (articolo 1) (si vedrà che vi era compreso il rischio valanghivo);
- in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti generali e in alcuni casi di varianti parziali ⁷⁶ i Comuni dovevano dotarsi di un apposito elaborato tecnico di corredo denominato studio geologico oppure dovevano adottare studi geologici (asseverati dagli autori) contenuti in strumenti di pianificazione territoriale sovracomunale o redatti per altre finalità (articolo 2);
- la Giunta regionale doveva emanare direttive per la redazione dello studio geologico con criteri di impostazione, elaborati tecnici, contenuti necessari secondo i diversi caratteri del territorio regionale, casistiche di varianti parziali da integrare con lo studio geologico, coordinamento dell'attività istruttoria dei Servizi regionali interessati (articolo 3) ⁷⁷;
- la Giunta regionale doveva stabilire poi anche ambiti di studio prioritario individuando entro un brevissimo termine i Comuni interessati da aree di potenziale rischio idrogeologico o i Comuni che nell'ultimo quinquennio avessero subito danni per dissesto idrogeologico restando gli stessi Comuni obbligati se necessario ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro 120 giorni dalla consegna dello studio (articolo 4);
- gli studi geologici adottati costituivano "presupposto di riferimento tecnico per gli adempimenti relativi alla pianificazione delle zone a vincolo idrogeologico ed a rischio geologico, idrogeologico e sismico" (articolo 6) ⁷⁸.

La conseguente DGR 29.10.2001, n. 7/6645, Approvazione direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 41/97, merita un

descritte abbia potuto condurre alla delimitazione di aree a rischio valanghivo all'interno di piani territoriali funzionali approvati e degli strumenti urbanistici di recepimento.

⁷⁴ Si ricorda che anche prima di questa legge e prima delle relative sue norme applicative più recenti (*DGR n. 7/6645/2001*) esistevano disposizioni e indirizzi tecnici per studi geologici e valanghivi a supporto dei PRG. Cfr. infatti la *DGR 18.5.1993, n. V/36147, Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella pianificazione comunale*, e la *DGR 6.8.1998, n. VI/37918, Approvazione del documento "Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica della pianificazione comunale secondo quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41, ora sostituite dalla <i>DGR n. 7/6645/2001*.

⁷⁵ Si ricordi che per l'articolo 25 della nuova legge urbanistica i piani regolatori generali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale (il PGT) ovvero per soli quattro anni.

⁷⁶ Per il relativo elenco vedi la *DGR 29.10.2001, n. 7/6645*, paragrafo 1.1, integralmente citata di seguito.

⁷⁷ Cfr. di seguito la *DGR 29.10.2001, n. 7/6645*, che ha ampiamente trattato degli aspetti della pericolosità valanghiva.
⁷⁸ Si ricordi che gli studi geologici, sia pure per ora senza il carattere di strumento tipizzato che avevano

⁷⁸ Si ricordi che gli studi geologici, sia pure per ora senza il carattere di strumento tipizzato che avevano nel sistema della *LR n. 41/1997* abrogata, sono considerati anche dalla nuova legge urbanistica regionale un mezzo di analisi delle aree a rischio geologico, idrogeologico e sismico.

ampio commento per l'approccio completo e sistematico adottato anche nelle materie di interesse di questa scheda ⁷⁹.

Si riportano appresso i principali dati di questa DGR relativamente alla sola tutela del territorio dalle valanghe 80 :

- lo studio geologico va predisposto attraverso tre fasi di lavoro successive che sono la sintesi bibliografica e compilativa (fase 1, per la raccolta della documentazione esistente), l'approfondimento e l'integrazione (fase 2 di analisi), le valutazioni di pericolosità e le relative zonizzazioni e prescrizioni (fase 3 di sintesi e proposte) cui corrispondono vari documenti e prodotti tutti da schematizzare nella "Relazione geologica generale" (parte I, paragrafi 1.2 e 1.3);
- la fase 2 di analisi produce sostanzialmente la cartografia di inquadramento a scala 1:10.000 (eventualmente suddivisa in carte tematiche) con tutti gli elementi litologici, geotecnici, pedologici, strutturali, geomorfologici, idrografici, idrogeologici, le opere di difesa, le opere antropiche;
- una cartografia di inquadramento di dettaglio può sostituire quella 1:10.000 con gli stessi tipi di contenuti. In particolare, quanto agli aspetti geomorfologici, devono essere approfonditi i "fenomeni valanghivi, dettagliando le zone di accumulo, di scorrimento e la frequenza del fenomeno" 81;
- sempre nella fase 2 è prevista se necessaria la zonazione della pericolosità da fenomeni valanghivi con le procedure di cui all'Allegato 2 bis ⁸², applicabili soprattutto negli ambiti interessati da fenomeni di elevata intensità, elevata

⁷⁹ La delibera rispecchia in maniera molto precisa le impostazioni degli atti di pianificazione di bacino idrografico. Inoltre numerosi dei suoi contenuti riprendono (ed ovviamente migliorano e rendono più organici) anche elementi e criteri già presenti nelle citate e ora sostituite *DGR n. V/36147/1993* e *DGR n. V/37018/1008*

⁸⁰ Per il testo cartaceo della delibera cfr. III Suppl. Str. al BU n. 48 del 30.11.2001. Va sottolineato che nessuna norma nella *LR n. 41/1997* abrogata o della *DGR 29.10.2001, n. 7/6645* sembra indicare con esattezza quali sono le tipologie di Comuni tenuti allo studio geologico con riferimento anche agli aspetti valanghivi. Il sistema normativo regionale precedente alla nuova legge urbanistica indicherebbe comunque che tale obbligo riguarda, se ricorrano le condizioni, i Comuni compresi in Comunità montane, quelli con aree a vincolo idrogeologico, quelli interessati dagli atlanti di rischio della pianificazione del bacino nazionale del Po, quelli compresi nella CLPV, ecc.. Al 30.10.2004 erano 923 i Comuni che avevano uno studio geologico del proprio territorio riconosciuto conforme alla *LR n. 41/1997* e delibere applicative. ⁸¹ Secondo le specifiche indicate nell'Allegato 1, la cartografia di inquadramento non può trascurare i dati emergenti dalla Carta della localizzazione probabile delle valanghe e da altra documentazione puntualmente elencata, in gran parte proveniente dalla pianificazione infraregionale e dalla pianificazione di bacino idrografico.

82 Secondo l'Allegato 2 bis, "Approfondimenti per lo studio delle valanghe", la pericolosità dei fenomeni valanghivi va valutata in funzione dei tempi di ritorno e delle pressioni esercitate dalle valanghe. Su questo punto l'Allegato annuncia ulteriori apposite direttive di approfondimento; dopo la nuova legge urbanistica regionale n. 12/2005 tali ulteriori direttive potrebbero integrarsi nei molti atti di indirizzo che la Giunta dovrà emanare. La metodologia proposta è "estrapolata dalle direttive attualmente vigenti in Svizzera per la perimetrazione della pericolosità da valanga" e punta ad una zonizzazione degli ambiti interessati o potenzialmente interessati da valanghe secondo "diversi gradi di pericolosità che dipendono dalla intensità e dal tempo di ritorno degli eventi". Indicazioni generali: devono essere utilizzati dati di base (CLPV, Atlante dei rischi del PAI del fiume Po, valutazioni morfologiche, informazioni storiche, altezze dei margini di distacco e parametri dinamici delle valanghe) e valutazioni quantitative con calcoli sulle forze dinamiche in gioco (per condizioni di innevamento secondo casi limite, con calcoli eseguiti "in funzione di tempi di ritorno definiti e tenendo sempre in considerazione il fatto che lo spessore degli strati che si staccano dipende dal tempo di ritorno, dai fattori climatici e dalle caratteristiche dei terreni"). Criteri di classificazione: sono individuati 4 livelli di pericolosità omogenea, definiti in base ai TR di una valanga di dimensioni determinate e alle pressioni da essa esercitate su un ostacolo piatto di grandi dimensioni posto perpendicolarmente alla traiettoria; i valori critici seguenti valgono per gli insediamenti, mentre vanno modificati per altri elementi vulnerabili come vie di comunicazione o installazioni turistiche; in relazione ai parametri indicati sono stabiliti i valori critici e i danni attesi della zona rossa, zona blu, zona gialla e zona bianca (cfr. tabella in testo seguente).

frequenza, effetti potenziali su rilevanti elementi a rischio (nuclei urbani, zone industriali, zone commerciali o artigianali, zone turistiche e campeggi) ovvero applicabili in casi caratterizzati da difficile perimetrazione, esigenze di approfondimenti specifici, ridefinizione delle classi di interventi consentiti (classi di fattibilità). Queste procedure portano a produrre la carta di pericolosità valanghiva dettagliata, da impiegare nella fase 3 propositiva allo scopo di determinare le classi di fattibilità per le aree interessate da valanghe ⁸³;

- la fase 3 (sintesi e proposte) si articola nella produzione di: a) una "carta dei vincoli esistenti" (paragrafo 3.1) tra cui quelli derivanti dalla pianificazione di bacino ⁸⁴; b) una cartografia di sintesi (paragrafo 3.2) indicativamente alla scala 1:5.000, "redatta sulle aree di significativo intorno del centro edificato e degli ambiti di variante e nelle aree a maggiore criticità individuate nella precedente fase di analisi", costituita da poligoni rappresentanti zone caratterizzate da pericolosità omogenea ("aree interessate da valanghe già avvenute", "aree a probabile localizzazione di valanghe potenziali"), integrata con segni grafici sulla presenza di paravalanghe e altri interventi di difesa attiva e passiva; c) una "carta della fattibilità e delle azioni di piano" (paragrafo 3.3);
- in particolare, la "carta della fattibilità e delle azioni di piano" della fase 3, redatta alla medesima scala del piano urbanistico, è una carta di pericolosità con "indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali". In sostanza questa carta attribuisce "un valore di classe di fattibilità a ciascun poligono definito dalla carta di sintesi", attraverso due distinte sottofasi:
 - attribuzione automatica di un valore di ingresso in una classe di fattibilità per ciascun poligono, applicando la tabella di corrispondenze proposta di seguito;

Si riporta la Tabella di corrispondenze n. 3, Valanghe

Zona	Classe di fattibilità	Note
Zona rossa	4	
		È possibile attribuire la classe 3 in base a precise valutazioni
Zona blu	4 - 3	tecniche anche solo per parte della zona
		Sono da prevedere specifiche prescrizioni per la circolazione e le
Zona gialla	2	attività all'aperto
		Le norme potranno essere meno conservative rispetto alle
Zona bianca	2	corrispondenti della zona gialla

II) aumento o diminuzione del valore della classe di fattibilità anche per subzone in base a valutazioni di merito per specifico ambito (anche tenendo conto dell'efficienza e della congruità delle opere di difesa), restando inteso che ogni diminuzione va motivata con ulteriori indagini e

⁸⁴ Questa, come è noto, si occupa anche di perimetrazione e disciplina delle aree esposte alle valanghe (soprattutto nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, PAI, delle Autorità dei bacini nazionali, interregionali e regionali).

⁸³ Cfr. la *DGR* 15.1.1999, n. 6/40996, Approvazione delle "Legende di riferimento per la predisposizione della carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica e dei colori proposti per la redazione delle 4 classi della carta di fattibilità" e dell'ulteriore documentazione da allegare allo studio geologico previsto dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (I Suppl. Str. al B.U. n. 6 del 9.11.1999), già emanata mentre era in vigore la *DGR* 6.8.1998, n. *VI/37918*.

che non sono comunque variabili i valori delle classi di ingresso di fattibilità individuate mediante le procedure dell'Allegato 2 bis "Approfondimenti per lo studio delle valanghe";

 sotto il profilo dei valori critici identificativi, dei danni attesi e degli standard di prescrizioni proponibili per ciascuna tipologia di zona (e da adattare e specificare poi in ciascuno strumento urbanistico) una sintesi è rappresentata dalle seguenti due tabelle, che sono costruite per questa scheda e riprendono anche le indicazioni di massima sparse nell'Allegato 2 bis e nella Tabella 3 della DGR in esame

Zona e classe	Valori critici identificativi	Tipologie di danni attesi
Zona rossa	condizione a): P ≥ 30kN/mq, TR fino a 300 anni; condizione b): P < 30 kN/mq, TR ≤ 30 anni (valanghe e colate di neve di minore entità ma più frequenti)	umane anche al loro interno;
Zona blu	condizione a): P < 30kN/mq, 30 <tr<300 anni;<br="">condizione b): valanghe di neve polverosa con P < 3 kN/mq, TR < 30 anni</tr<300>	Poco probabile distruzione di edifici ben costruiti; pericolosità all'esterno di costruzioni, tollerabile con opportune misure organizzative di sicurezza.
Zona gialla	condizione a): valanghe di neve polverosa con P ≤ 3 kN/mq, TR > 30 anni; condizione b): valanghe di neve scorrevole con TR > 300 anni	di immobili è improbabile, l'incolumità delle
Zona bianca	l'azione della valanga non è temibile; in assenza di zona gialla il rischio residuo è attribuito a una zona marginale della zona bianca	

Zona e classe	Prescrizioni standard
Zona rossa - classe 4 Fattibilità con gravi limi- tazioni	Gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso delle aree. Escluse nuove edificazioni, salve opere di messa in sicurezza. Sugli edifici esistenti sono ammessi demolizioni senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria restauro, risanamento conservativo. Eventuali delocalizzazioni di immobili o idonei piani di monitoraggio e di evacuazione di protezione civile ex legge n. 225/1992. Infrastrutture possibili purchè non altrimenti localizzabili e con compatibilità verificata da apposita relazione.
Zona blu - classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni	Consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso delle aree. Divieto di realizzazione di edifici pubblici e strutture per numeri alti di persone (scuole, ospedali, alberghi). Sconsigliata ma consentita la realizzazione di costruzioni residenziali, purchè con indice di edificabilità pari a 0,2 mc/mq e purchè le costruzioni abbiano finestre e tetti rinforzati e murature che sopportino P=30kN/mq. Per eventuali altri tipi di interventi urbanistici prescrizioni puntuali e indicazione di specifiche costruttive per gli interventi edificatori; in alternativa, definizione delle tipologie di indagini suppletive per accertare la compatibilità di tali interventi urbanistici. Deve essere predisposto un piano di evacuazione di protezione civile ex legge n. 225/1992.
Zona gialla - classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni	Modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni. Indicazione di specifiche costruttive per gli interventi edificatori. Prevedere specifiche prescrizioni per la circolazione e le attività all'aperto. Prevedere servizi di allarme.
Zona bianca - classe 1 Fattibilità senza partico- lari limitazioni	Sono possibili tutte le variazioni di destinazione d'uso (purchè ammesse dagli strumenti urbanistici). Vanno sempre applicati il DM 11.3.1988 e la Circ. Min. n. 30483/1988.

 la parte 4 della DGR stabilisce modalità di raccordo tra contenuti dello studio geologico e strumenti di pianificazione sovraordinata ai PRG, con riferimento soprattutto alla pianificazione stralcio di bacino idrografico ⁸⁵, al "Piano per la

⁸⁵ La Regione Lombardia ha dato efficacemente attuazione ai piani del bacino nazionale del Po. Si veda ad esempio la *DGR 11.12.2001*, *n. 7/7365*, *Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico. Articolo 17, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183* (Suppl. str. n. 2 al B.U n. 51 del 20.12.2001), dove il problema della tutela dalle valanghe è variamente regolato sia nell'elenco dei riferimenti da assumere (il PAI contiene una cartografia del

difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como", ai piani territoriali di coordinamento provinciale;

• lo studio geologico va sottoposto a revisione generale di massima ogni dieci anni e a singoli aggiornamenti di area in caso di modifiche degli assetti geomorfologici o per effetto di approfondimenti di indagine (parte 5).

Lo studio geologico così disciplinato si è rivelato nel sistema urbanistico precedente alla nuova LR n. 12/2005 un mezzo importante per la pianificazione di livello comunale ed uno strumento prezioso per il suo coordinamento con la pianificazione sovraordinata 86 .

Al complesso degli strumenti regionali di pianificazione che possono intervenire nel campo oggetto di questa scheda la *LR 2.4.2002, n. 6, Disciplina delle Comunità montane,* aggiunge poi (articolo 5):

- il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, che per ogni area tematica definisce obiettivi e priorità di intervento conformemente agli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale ⁸⁷;
- il piano pluriennale di opere e interventi, per la cui attuazione si può ricorrere ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del *Decreto legislativo n. 267/2000*.

dissesto che individua i fenomeni valanghivi) sia nelle prescrizioni impartite ai Comuni: 1) sono stabilite procedure di adeguamento da parte dei Comuni non esonerati dall'adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti; 2) sono previste norme di correlazione con gli studi geologici disciplinati dalla DGR 29.10.2001, n. 7/6645 (le aree di pericolosità molto elevata per valanga corrispondono alle zone rosse, le aree di pericolosità media per valanga corrispondono alle zone rosse o alle zone blu). Per un esempio, il Comune di Livigno ha concluso alla data del 31.12.2003 l'iter istruttorio ai sensi del punto 5.3 della DGR n. 7365/2001, presentando proposte di riperimetrazione dei dissesti su tutto il territorio comunale. Per altro esempio, invece, il Comune di Aprica ha conseguito la condizione di esonero ai sensi dell'articolo 18 comma 1 delle NTA del PAI e quindi non ha predisposto integrazioni dello studio geologico. La norma del PAI citata dispone: Le Regioni ... emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" di cui all'art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano.

⁸⁶ Per un esempio, da informazioni pubblicate sul sito della Provincia di Sondrio, consultato il 24.6.2004, e il 18.12.2004, risultava che il Comune di Livigno alla data del 31.12.2003 - insieme alla sopra ricordata conclusione dell'iter istruttorio per la riperimetrazione dei dissesti in adeguamento al PAI del bacino del Po - ha anche predisposto (con DCC n. 68 del 28.11.03) l'integrazione degli studi geologici relativi alle aree franose e valanghive ai sensi della LR n. 41/1997 ora abrogata. Il complesso di tali elaborati integrativi consiste in: relazione geologica, corografia (scala 1:25.000), carte dei dissesti (scala 1:10.000), carte di sintesi (scala 1:5.000), carte di fattibilità per le azioni di piano (scala 1:2.000). A questi si aggiungono elaborati di studio e perimetrazione di alcune aree a rischio valanghivo: analisi di alcuni siti valanghivi; revisione e aggiornamento del Piano delle zone esposte alle valanghe (PZEV) del 1998; sintesi e conclusioni; direttive metodologiche e normative regionali; stralcio CLPV dei fenomeni valanghivi analizzati; stralcio cartografia PAI per le aree analizzate; carta dei fenomeni valanghivi analizzati con legenda PAI; perimetrazione dei fenomeni valanghivi analizzati su base fotogrammetrica comunale PZEV per ciascuna area di studio. Si aggiungono infine gli elaborati della parte nivologica e piano d'emergenza: parte nivologica con tavole; piano di emergenza; base cartografica da rilievo fotogrammetrico; carta clivometrica con limite boschivo; rappresentazione degli interventi di mitigazione; schematizzazione interventi opera passiva; parte geologica con tavole; carta geomorfologica e geoambientale; carta geolitologica.

⁸⁷ Cfr. anche gli articoli 27 e 28 del *Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Le relazioni tra pianificazione del territorio, disciplina urbanistica ed interventi per la realizzazione di piste da sci (di discesa e di fondo) sono trattate infine in particolare dall'articolo 16 della *LR 8.10.2002*, *n. 26*, *Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia*, oggi vigente nel testo sostituito dalla *LR n. 32/2004*.

Come già visto nel paragrafo 1.3, è affidato alla Giunta regionale il compito di delimitare le aree sciabili entro cui le Comunità montane autorizzano la realizzazione di piste per gli sport invernali ⁸⁸ (comma 1) in aree senza pericoli di frane e di valanghe, in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nonchè a specifiche previsioni e piani predisposti dalle stesse Comunità montane (comma 7); le aree sciabili sono aree di pubblica utilità (comma 3).

Non sono del tutto precisati i rapporti tra i vari atti elencati dalla norma. Sembra che l'atto di individuazione da parte della Giunta riguardi non tanto la localizzazione vera e propria delle singole infrastrutture quanto la selezione delle parti di territorio regionale con significativa vocazione di settore. In quest'ottica non si comprende bene la differenza tra aree sciabili ed ambiti territoriali in cui sarebbe possibile realizzare piste sciabili. Ciascuna pista non sarebbe poi effettivamente apprestabile se non fosse concretamente prevista da uno strumento urbanistico in vigore ed inoltre da uno specifico piano (di settore?) della Comunità montana competente.

Come già esposto nel paragrafo 1.3 le piste devono essere ubicate in zone in cui siano assenti pericoli di frane e di valanghe o comunque rese tali attraverso idonee opere o misure di protezione [articolo 16, comma 7, lettera a), della *LR n. 26/2002*] ⁸⁹.

Le Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) della Lombardia - che adottano la metodologia comune all'interno delle Regioni e Province aderenti all'A.I.NE.VA., dapprima impiegata dall'Istituto Gegrafico Nazionale di Francia - sono il prodotto unitario derivante da:

- a) fotointerpretazione delle fotografie aeree scattate durante il periodo estivo, con l'obiettivo di riconoscere le tracce fisiche lasciate dalle valanghe lungo il percorso o nella zona di deposito (conoidi di detriti misti, assenza di vegetazione, vegetazione disetanea di essenze particolari) ovvero di rilevare particolari (come la copertura vegetale) che possono permettere di individuare le zone di distacco; e con l'obiettivo successivo di individuare i siti valanghivi presunti, le zone potenzialmente pericolose, i canaloni da valanga;
- b) inchiesta permanente sul terreno (raccolta di informazioni scritte e orali, ricerche di archivio e analisi del catasto delle valanghe del Corpo forestale dello Stato, osservazione diretta insieme ad un testimone locale conoscitore della zona.

Secondo le indicazioni delle relazioni poste a corredo delle CLPV:

 su ogni sito valanghivo riportato sulla CLPV (cui è assegnato un numero identificativo) sono descritti in una apposita scheda conservata presso il Centro nivometeorologico regionale (profilo, natura del suolo, caratteri della zona di

-

⁸⁸ Sentito il Comitato consultivo per le piste sciabili.

⁸⁹ La relazione tra questa indicazione normativa e quella precedente secondo cui le aree sciabili vanno localizzate all'interno di strumenti di pianificazione del territorio (in particolare quelli delle Comunità montane) crea a carico di tali strumenti - nelle zone con progetti di sviluppo di infrastrutture per lo sci - un onere di valutazione sulla valangosità delle zone interessate.

- distacco, presenza di opere di difesa, valanghe storiche, frequenza, caratteri dell'evento).
- le CLPV rappresentano i fatti oggettivi noti alla data della rispettiva pubblicazione, non contengono previsioni sui limiti raggiunti dalle valanghe future, non sono carte di rischio (poiché non indicano intensità e frequenza dei fenomeni) ⁹⁰ al punto che la realizzazione di nuove opere di mitigazione non comporta una revisione delle rappresentazioni cartografiche.

<u>Esempi di previsioni di piani territoriali in materia di tutela dalle valanghe in</u> Lombardia

L'ordinamento urbanistico della Lombardia rimasto in vigore fino all'emanazione della *LR n. 12/2005* attribuiva sostanzialmente al piano regolatore generale comunale - sulla base dello Studio geologico e con la metodologia tecnica stabilita dalla Giunta regionale - il compito di individuare, zonizzare e disciplinare le aree esposte al pericolo di valanghe.

I piani regolatori generali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione dei nuovi piani di governo del territorio o comunque per quattro anni dall'entrata in vigore della *LR n. 12/2005* (cfr. articolo 25).

Può quindi essere utile analizzare esemplificativamente un recente strumento di pianificazione territoriale di un Comune con territori di alta montagna anche in parte impegnati da infrastrutture e beni vulnerabili diversi.

Presenta tra gli altri questi caratteri la variante al piano regolatore generale del Comune di Valfurva (prov. di Sondrio) approvata definitivamente con delibera del Consiglio comunale 20.2.2003, n. 13.

L'elaborato "Indagine geologica e geologica tecnica", "Carta dei dissesti" alla scala 1:10.000 individua con apposito segno grafico - con riferimento alle valanghe - "aree a pericolosità molto elevata o elevata non perimetrata" e "aree a pericolosità molto elevata o elevata": in sostanza, una lettura della cartografia in esame mostrerebbe che la perimetrazione delle aree esposte alle valanghe interviene effettivamente dove sono già presenti elementi vulnerabili di qualche importanza o molto importanti (ad esempio la strada statale del Passo Gavia) ⁹¹; si aggiunge l'elaborato "Indagine geologica e geologica tecnica", "Carta di sintesi" alla scala 1:5.000; esistono infine le "Carte di fattibilità e delle azioni di piano" alla scala 1:5.000, che ricomprendono nella classe di fattibilità 4, Fattibilità con gravi limitazioni, le "aree interessate da valanghe periodiche con accumulo" (sottoclasse 4e). Tutti gli elaborati costituiscono attuazione del PAI del Po (cfr. *DGR n. 7/7365/2001*) ⁹² e sono conformi alla già nota *DGR n. 7/6645/2001* sui contenuti degli studi geologici dei PRG.

⁹⁰ In realtà questo contenuto sarebbe proprio di una carta della pericolosità e non di una carta del rischio.
⁹¹ Si osserva però che la perimetrazione accurata delle aree valangose anche prive di condizioni attuali di rischio è una scelta che consentirebbe sul territorio la migliore prevenzione.

⁹² Il Comune di Valfurva rientra tra quelli parzialmente non esonerati dal recepimento delle previsioni del PAI del Po e doveva adottare limitati aggiornamenti dell'esistente studio geologico del PRG per renderlo coerente con i dati contenuti negli inventari delle zone di dissesto prodotti dal piano di bacino.

Per le indagini da eseguire è proposto uno schema tipo abbastanza generico e forse non perfettamente coordinato con le prescrizioni standard esaminate di seguito ⁹³.

Le Norme tecniche di attuazione della variante in esame - per la parte che qui interessa - fanno riferimento alle sole classi di fattibilità geologica II-IV (la classe I, priva di particolari limitazioni, non viene individuata a causa delle particolari caratteristiche morfologiche del territorio comunale).

Le aree perimetrate interessate da "fenomeni valanghivi senza particolari fenomeni di accumulo" sono comprese nella classe III (Fattibilità con consistenti limitazioni). In esse sono perciò consentiti i seguenti interventi:

- nuova edificazione, subordinata ad uno studio specialistico su tutta la zona di influenza delle opere (in particolare a monte e a valle) con supplementi di indagine, indicazioni di progettazione, opere di messa in sicurezza e controlli. Ad opere eseguite un geologo abilitato deve rilasciare una attestazione sulla corretta esecuzione, sulla sicurezza verificata, sulla periodicità dei controlli e degli interventi di manutenzione. Il titolare della concessione deve impegnarsi al mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni descritte. Per le aree inserite nella sottoclasse IIIe (valanghe senza particolari fenomeni di accumulo), in particolare, dovranno essere effettuati supplementi di indagine per valutare gli effetti degli interventi sulla stabilità del versante a breve e a lungo termine (allo scopo di tarare le opere di difesa), per definire le tipologie e le geometrie fondazionali in relazione alle caratteristiche degli edifici;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli
 edifici, ristrutturazione edilizia, "anche con aumento del numero delle abitazioni
 esistenti", ristrutturazione urbanistica nel rispetto delle condizioni stabilite per la
 nuova edificazione ⁹⁴;
- ampliamento di edifici esistenti tramite sopraelevazione o realizzazione di corpi in aderenza, nel rispetto delle condizioni stabilite per la nuova edificazione;
- opere di consolidamento e stabilizzazione dei versanti, opere di sistemazione idrogeologica, opere di pubblico interesse previa verifica puntuale, nel rispetto delle condizioni stabilite per la nuova edificazione;
- infrastrutture rurali, nel rispetto delle condizioni stabilite per la nuova edificazione, escluse comunque nuove residenze rurali;
- adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali, nel rispetto delle condizioni stabilite per la nuova edificazione.

Le aree perimetrate interessate da "valanghe caratterizzate da accumulo" e le aree valanghive perimetrate dal PAI come aree a pericolosità molto elevata sono comprese nella classe IV (Fattibilità con gravi limitazioni). In esse sono perciò consentiti i seguenti interventi:

⁹³ Lo schema risponderebbe allo scopo "di omogeneizzare il grado e la qualità di indagine in modo da procedere sistematicamente anche ad una raccolta di dati ...". In generale "non necessariamente dovrà essere eseguita una trattazione estesa dei punti che non trovano riscontro oggettivo per il tipo di costruzione e di situazione geomorfologica. Ad esempio al punto Valanga qualora l'edificio si trovasse a quota e in posizione sicuramente esente da tale rischio è sufficiente riportare una dicitura del tipo Rischio assente". Quanto alle valanghe in particolare, l'indagine deve curare il "riscontro con il Catasto delle valanghe della Regione Lombardia e con la documentazione reperibile che dimostrino l'assenza di pericolo di valanghe, il tutto completato da verifiche appositamente eseguite in loco".

⁹⁴ La formulazione della norma lascia in dubbio se tale condizione valga per le sole ristrutturazioni urbanistiche o per tutti i casi di realizzazione di nuove abitazioni (come potrebbe essere logico).

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici, ma senza aumento delle abitazioni esistenti;
- opere di consolidamento e stabilizzazione dei versanti, opere di sistemazione idrogeologica, opere di pubblico interesse previa verifica puntuale, nel rispetto delle condizioni stabilite per la nuova edificazione nelle aree di classe III.

ATTI NORMATIVI DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLEGATI E CONSULTABILI NEL SITO AINEVA

Gli atti normativi allegati nel testo coordinato vigente sono stati scaricati tra il 26.12.2004 e il 31.1.2005 dalla Banca Dati delle leggi regionali aggiornata al 11.11.2004 e dalla raccolta del B.U., ovvero controllati ed aggiornati on line alla data del 31.1.2005, salve indicazioni diverse. I controlli per aggiornamenti sono iniziati dal B.U. della Regione Lombardia n. 45 del 2.11.2004 e sono estesi fino al Suppl. ord. n. 3 del 30.12.2005 al BU della Regione Lombardia n. 52 del 27.12.2005.

I testi allegati hanno natura meramente informativa e non costituiscono testi ufficiali delle relative leggi o regolamenti regionali.

Nella scheda che precede sono poi citati: a) provvedimenti normativi non allegati perchè non disponibili in forma digitalizzata; b) altri atti normativi secondari ugualmente non allegati.

- LR 18.7.1982, n. 44, Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione {cfr. file PDF allegato "LO LR 1982-44"}
- LR 12.9.1983, n. 70, Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale {cfr. file PDF allegato "LO LR 1983-70"}
- LR 27.6.1988, n. 36, Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia {cfr. file PDF allegato "LO LR 1988-36"}
- LR 11.6.1998, n. 9, Realizzazione ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali {cfr. file PDF allegato "LO LR 1998-9"}
- LR 3.9.1999, n. 20, Norme in materia di impatto ambientale {cfr. file PDF allegato "LO LR 1999-20"}
- LR 5.1.2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) {cfr. file PDF allegato "LO LR 2000-1"}
- DGR 29.10.2001, n. 7/6645, Approvazione direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 41/97 {cfr. file PDF allegato "LO DGR 2001-7-6645"}
- LR 8.10.2002, n. 26, Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia {cfr. file PDF allegato "LO LR 2002-26"}
- LR 28.10.2004, n. 27, *Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale* {cfr. file PDF allegato "LO LR 2004-27}
- RR 6.12.2004, n. 10, Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" {cfr. file PDF allegato "LO RR 2004-10}

LR 11.3.2005, n. 12, Legge per il governo del territorio {cfr. file PDF allegato "LO LR 2005-12}